Contuzzi

La Cambiale Nei Rapporti Del Diritto Internazionale Privato

FRANCESCO P. CONTUZZI

39

LA CAMBIALE

NEI RAPPORTI DEL

Diritto Internazionale Privato

ESTRATTO DALLA

Enciclopedia Giuridica Italiana
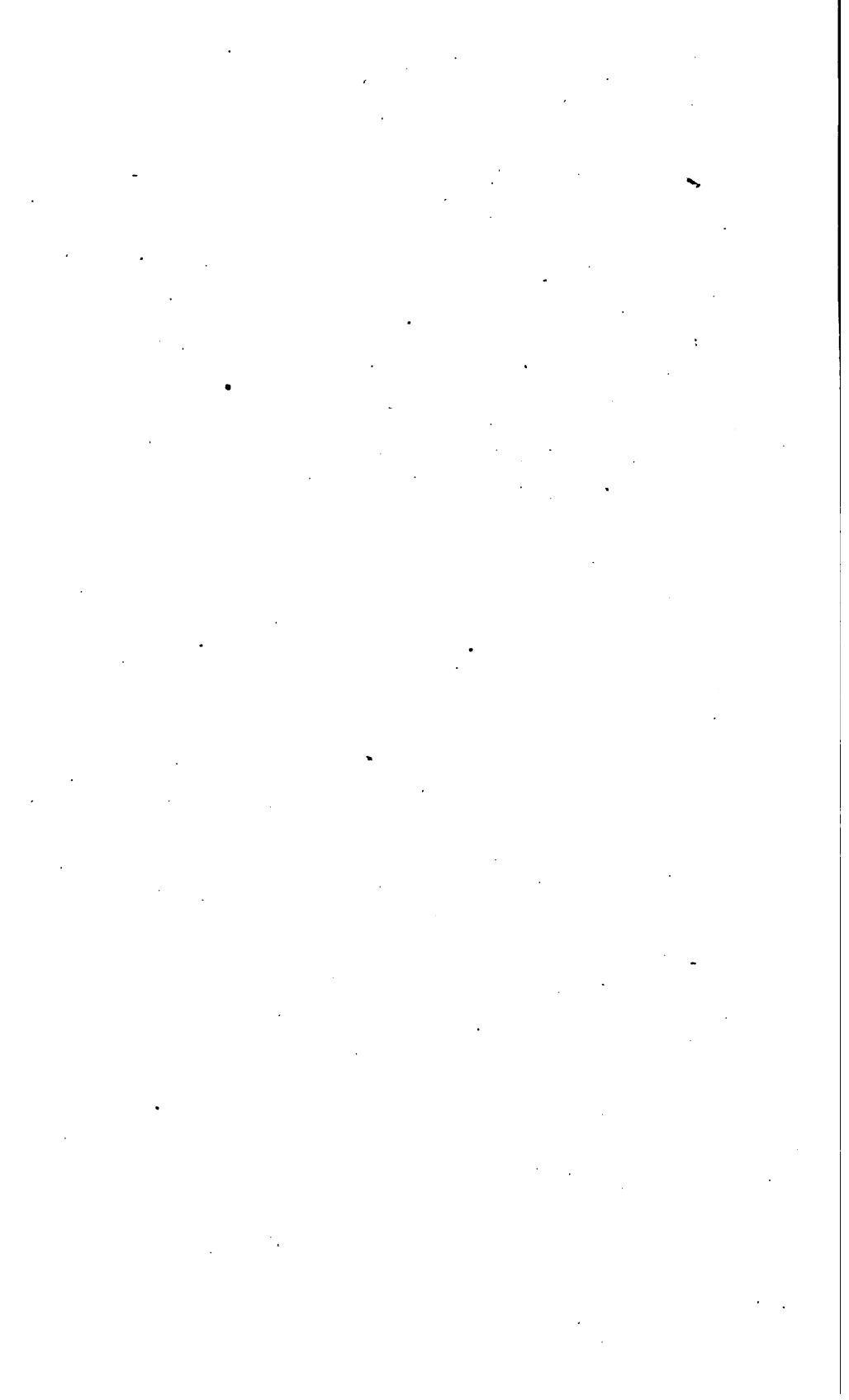
MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
1898

FRANCESCO P. CONTUZZI

LA CAMBIALE

NEI RAPPORTI DEL

Diritto Internazionale Privato

ESTRATTO DALLA

Enciclopedia Giuridica Italiana

MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
1898

OMAGGIO

A

FRANCESCO SCHUPFER

Professore nella R. Università di Roma

IN RICORRENZA DELLA FESTA SCIENTIFICA

CELEBRATASI

DAI GIURISTI ITALIANI

IN

ONORE DEL VENERATO MAESTRO

1898.
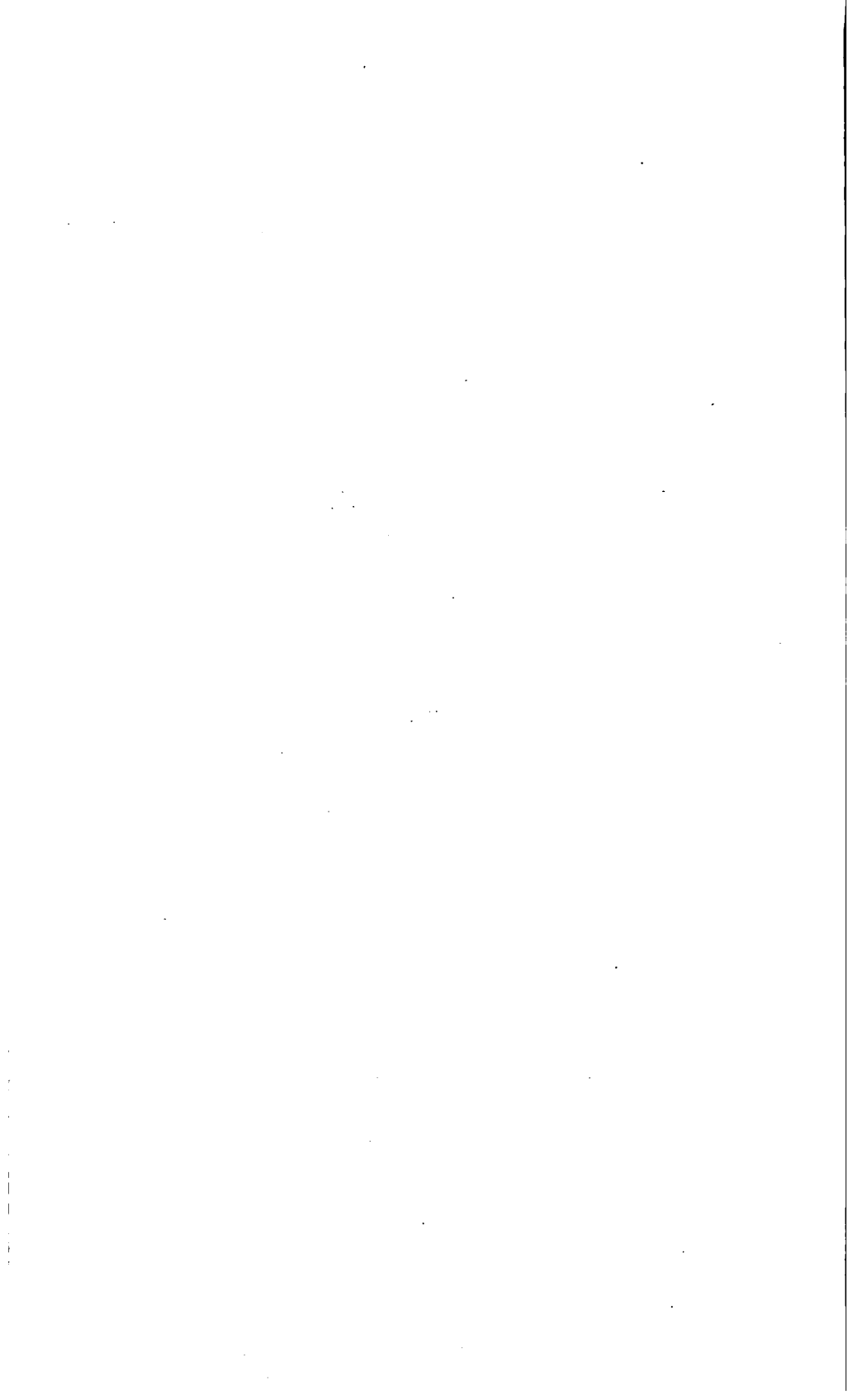
INDICE-SOMMARIO

BIBLIOGRAFIA.

Le Hir, *Comment sont tenus le tireur à l'étranger et le tiré en France (Revue de Droit commercial)*, 1849, 1, 201. — Hovy, *De Beginselen van het international Wisseebregt* (Dei principii della legislazione internazionale sugli effetti di commercio), 1858. — Cobelli et Le Hir, *Effet de commerce tiré de l'étranger; timbre mobile. Par qui, quand et dans quelle forme doit être apposé le timbre mobile - par qui doit-il être annulé? (Revue de droit commercial*, 1861, 1, 44). — Vidari, *La lettera di cambio*, studio critico di legislazione comparata, 1869. — Dicey, *Conflict of laws and bill of excange* (Conflitti di leggi sulle cambiali) *(American law review)*, 1870. — Esperson, *Diritto cambiario internazionale*, Firenze, 1870. — Raalte (Van), *De schorsing van het Wissel protest in Frankrisk* (Della sospensione dei protesti degli effetti di commercio in Francia), Rotterdam, 1871. — Fick, *Ueber internationale Wechselrecht in Beziehung auf Fristbestimmungen* (Della legislazione internazionale concernente gli effetti di commercio sotto il rapporto della determinazione dei termini), Esberfeld, 1872. — Iaque, *Die durch des französische Moratoriengesetz hervorgerufenen Begressfragen* (Della quistione del ricorso sollevata dalla legge francese accordante i termini), Vienna, 1872. — Brocher, *Etude sur la lettre de change dans ses rapports avec le droit international* (*Revue de droit international*, 1874, p. 5 e 169). — Travers-Twiss, *Assimilation des lois et usages en vigueur en matière de lettre de change dans les différents pays* (*Journal du droit international privé*, 1876, p. 262). — Chrétien, *De la lettre de change en droit international privé*, Nancy-Paris, 1881. — Pinero, *La letra de cambio ante el derecho internacional privado* (La lettera di cambio nel diritto internazionale privato), Buenos-Aires, 1881. — Mouzaud, *Des effets de commerce* (*Législation comparée*), Paris, 1882. — Asser et Rivier, *Éléments du droit international*

privé, Paris, 1884, p. 203-215. — Lyon Caen, *De l'unification des lois relatives aux lettres de change (Journal du droit international privé*, 1884, p. 348). — Idem, *Le congrès international de droit commercial d'Anvers* (o lettera di cambio) (*Journal du Droit international privé*, 1885, p. 626). — Barclay, *Note sur la lettre de change au congrès international de droit commercial*, Paris, 1885. — Cohn, *Projet de loi internationale sur les lettres de change elaboré par la commission royale d'organisation*, Heidelberg, 1885. — Constant, *Le Congrès de droit commercial d'Anvers*; *Lettre de change (France judiciaire*, 1885, I, p. 1 e 90; *Revue de droit commercial*, 1885, 1. 313). — Courcy (De), *Le Congrès international de droit commercial d'Anvers en 1885 (Revue critique*, Paris, 1885). — Guyot e Torret, *Simple étude sous forme d'articles de loi sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques, soumise au congrès international d'Anvers*, 1885. — Iacobs, *Projet de loi internationale sur les lettres de change et autres titres négociables; élaboré en vue du congrès d'Anvers par la commission royale*, Bruxelles, 1885. — Idem, *Congrès international d'Anvers*, Bruxelles, 1895. — Lebano, *Il Congresso internazionale di diritto commerciale d'Anvers*, Napoli, 1885. — Nobelle (De), *Le Congrès de droit commercial d'Anvers*, 1885. — Vincent et Pénaud, *Dictionnaire de droit international privé*, voci: *Lettre de change* e *Effets de commerce*, 1888. — Marghieri, *La cambiale*, n. X, *La cambiale nel diritto internazionale*. Napoli, 1890. — Weiss, *Traité élémentaire de droit international privé*, 1890, II ediz., Paris, p. 649-661. — Idem, *Manuel de droit international privé*, 1895, Paris, p. 465-474. — Despagnet, *Précis de droit international privé*, Paris, 1891, II ediz., p. 529-534. — Contuzzi, *Le contrattazioni cambiarie nel diritto internazionale privato* (*Giurisprudenza internazionale* fondata e diretta dallo stesso autore, Napoli, 1893). — Lyon-Caen et Renault, *Traité de droit commercial*, Paris, 1893, T. IV, II ediz., p. 424-450. — Audinet, *Principes de droit internazional privé*, 1894, Seconde partie, chap. III, p. 541-555. — Chamcommunal, *Etude sur la lettre de change dans le droit international* (*Annales de droit commercial, Doctrine*, p. 1), 1894. — Surville et Arthuys, *Cours élémentaire de droit international privé*, Paris, 1895, p. 541-566.

SOMMARIO.

1. Gli orizzonti del diritto internazionale commerciale si sono allargati, grazie allo sviluppo immenso che nell'epoca moderna ha ricevuto il movimento economico delle nazioni, mercè l'applicazione del vapore e dell'elettricità ai mezzi di comunicazione.

Le cresciute relazioni commerciali ai nostri giorni hanno portato un largo sviluppo nel movimento cambiario, non solo nell'interno di ciascuno Stato, ma altresì nei rapporti tra paesi diversi. Ed i legislatori dei vari Stati si sono affrettati a modificare radicalmente la legislazione commerciale rispettiva appunto per sancire disposizioni tali, che soddisfacessero alle nuove esigenze manifestatesi nelle società moderne per lo sviluppo delle contrattazioni cambiarie; e quei legislatori che maggiormente hanno sentito la necessità di riformare la legislazione cambiaria sono stati quelli appunto che meglio hanno adempiuto la loro missione. E per vero è debito del legislatore studiare i nuovi fatti economici che per lenta e spontanea azione si vanno introducendo e propagando nella pratica commerciale, o, disciplinando le consuetudini in cui si riflette il senso giuridico popolare, dettare per essi norme speciali corrispondenti alla loro natura, acciocchè le vecchie leggi inadeguate ai nuovi istituti e con-

tratti non divengano ostacolo e ritardo al loro libero svolgimento.

Le fonti della legislazione odierna in materia di contrattazioni cambiarie si possono ridurre a tre gruppi principali: 1) il gruppo francese; 2) il gruppo germanico; 3) il gruppo anglo-americano.

Per tutta la prima metà del secolo XIX, nella maggior parte dei paesi in cui vi era un diritto scritto, si seguiva il tipo francese. Nella seconda metà del secolo XIX, ed in ispecie a datare dal 1870, le riforme legislative introdottesi nelle varie contrade si sono inspirate al tipo germanico.

Il gruppo anglo-americano comprende l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.

I. *Francia.* — Il codice di commercio, pubblicatosi il 15 settembre 1807 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1808, contiene il titolo VIII dedicato alla *lettera di cambio,* al *biglietto all'ordine* ed alle *prescrizioni.* Della lettera di cambio in ispecie si occupa tutta la sezione prima (art. 110-186). Con la legge 7 giugno 1894 si sono portate alcune modificazioni al regime cambiario (1).

---

(1) La legge del 7 giugno 1894 nella sua integrità è redatta nei termini seguenti:

« Articolo unico. Il paragrafo primo dell'art. 110, l'articolo 112 e l'ultimo paragrafo dell'art. 632 del codice di commercio sono modificati nella maniera seguente.

« Art. 110, § 1. La lettera di cambio è tratta, sia da un luogo sopra l'altro, sia da un luogo sul medesimo luogo ».

« Art. 112. Sono reputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione così di nome come di qualità ».

« Art. 632, ultimo paragr.... Fra tutte le persone, le lettere di cambio ».

II. *Germania.* — Legge generale sul cambio (*allgemeine Wechselordnung*) del 1848 (1). Essa si occupa della *lettera di cambio e del biglietto all'ordine.* La costituzione dell'Impero del 1871 l'ha dichiarata legge federale. Nel 1872 la legge venne introdotta nell'Alsazia-Lorena. La legge germanica viene di giorno in giorno adottata come tipo da parte degli Stati, che riformano la loro legislazione cambiaria.

III. *Italia.* — Appena costituitosi il regno di Italia, si adottò un codice unico di commercio, che fu quello del 15 giugno 1865, compilato sulle traccie del codice sardo del 1841, che alla sua volta era stato redatto sulle orme del codice francese del 1807 (2). E conseguentemente su questo tipo trovavasi disciplinato l'istituto della cambiale. Ma il nuovo codice di commercio pubblicatosi il 31 ottobre 1883 ed entrato in vigore il 1ª gennaio 1882, si è modellato sul tipo germanico, almeno per quanto concerne il contratto di cambio e della cambiale. Il codice contiene il titolo X, intitolato, *Della cambiale e dell'assegno bancario.* Il capo primo è tutto dedicato alla cambiale (art. 251-338).

IV. *Belgio.* — Le contrattazioni cambiarie fino al 1872 furono rette dal codice di commercio modellato sul tipo francese del 1808.

---

(1) La legge germanica del 1848 può essere considerata in qualche maniera come la realizzazione delle idee formolate dall'Einert nella sua opera: *Das Wechselrecht nach dem Bedürfniss des Wechselgeschäftes in neunzehnten Jahrhundert*, Leipzig 1839.

(2) Nelle provincie italiane soggette all'Austria venne applicata la medesima legge; e quando nel 1866 alle provincie di Venezia e Mantova annesse al Regno d'Italia fu applicato il codice di commercio italiano del 1865, la legge cambiaria austriaca rimase colà in vigore.

Attualmente è in vigore la legge speciale del 20 maggio 1872.

La legge belga del 20 maggio 1872 sulla lettera di cambio ed il biglietto d'ordine, che fa parte integrante del codice belga riveduto, ha, in quasi tutti i punti nei quali il codice francese e la legge germanica sulla cambiale sono in divergenza, dato la preferenza alle soluzioni di quest'ultima (1).

V. *Paesi Bassi.* — Il codice di commercio del 1° ottobre 1838 ha sostituito il codice di commercio francese di già introdotto nel 1811. Il titolo VI è: *Delle lettere di cambio* (art. 100-207).

VI. *Spagna.* — Il codice di commercio promulgato il 22 agosto 1885 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1886, ha sostituito l'antico codice di commercio pubblicatosi il 30 maggio 1829 ed entrato in vigore il 1ª gennaio 1830. Il titolo X porta la seguente intestazione: « Del contratto e delle lettere di cambio » (art. 443 530).

VII. *Portogallo.* — Codice di commercio del 18 settembre 1833, al quale è subentrato il nuovo codice del 23 agosto 1888. Tit. VI: *Delle lettere di cambio, dei biglietti e degli chèques;* cap. I: *Delle lettere di cambio* (art. 278-339).

VIII. *Austria.* — In Austria la legge cambiaria tedesca venne applicata nel 1850 (2).

IX. *Ungheria.* — La legislazione commerciale ungherese è stata recentemente rinnovata da un codice di commercio del 1875 messo in vigore il 1.° gennaio 1876 e da una legge sul

(1) Il testo della legge belga annotato da Louis Renault trovasi nello *Annuaire de législation étrangère,* 1874, p. 358 e seg.

(2) Su questa legge si può consultare una notizia di Lyon-Caen, nello *Annuaire de législation étrangère,* 1877, p. 383 e seg.

cambio del 1876 entrata in vigore nel 1877. Quest'ultima è la riproduzione della legge germanica (1).

X. *Romania.* — Codice di commercio promulgato il 16 aprile ed entrato in vigore il 1° settembre 1887. Titolo XIX: *Della lettera di cambio e dello chêque* (art. 270-369).

XI. *Grecia.* — Codice di commercio del 1835. Disposizioni conformi al codice francese del 1808.

XII. *Serbia.* — Codice di commercio pubblicato il 6 febbraio 1860. Il primo libro è tracciato sul titolo del codice francese: ma le contrattazioni cambiarie sono regolate sul sistema della legge tedesca.

XIII. *Stati scandinavi.* — I Parlamenti dei tre paesi scandinavi, Svezia, Norvegia e Danimarca, in seguito ad accordo preventivamente preso, hanno adottato nel 1880 una legge sulle lettere di cambio ed i biglietti all'ordine (2). Questa legge è modellata sul tipo germanico.

XIV. *Svizzera.* — Secondo la Costituzione del 1874 (art. 64), le materie del diritto commerciale sono regolate dal potere legislativo della Confederazione. Conseguentemente si fece una legge uniforme nel 1881, entrata in vigore il 1883 sotto il titolo: *Codice federale svizzero*

---

(1) Si consulti la *Rassegna commerciale* di Fiore-Gloria, Torino 1883. *Annuaire de législation étrangère,* 1882, pagina 517 e seg.

(2) La legge dei tre Stati scandinavi trovasi tradotta in francese sotto il titolo: *Loi de Danemark, de la Suède et de la Norvège, sur les lettres de change,* par Pierre Dareste, nell'*Annuaire* citato, 1881, p. 504. Una traduzione in tedesco trovasi pure sotto il titolo seguente: *Dänisch-schwedisch-norwegisches Wechselgesetze von 1880,* fatta da Beissel, Leipzig 1881. Asser, nella *Revue de droit international,* 1880, p. 649.

delle obbligazioni (1). Negli art. 1-228 si racchiudono pure le regole concernenti i rapporti cambiarii.

XV. *Inghilterra.* — Legge imperante per tutto il Regno Unito sugli effetti di commercio (*lettere di cambio, biglietti, chèques*) in data 18 agosto 1882 (*The bills of exchange*, Act. 1882, 45 e 46 Vict., ch. 61).

XVI. *Stati Uniti d'America.* — I diversi Stati della Confederazione tengono leggi particolari, che s'informano al diritto inglese nei punti più rilevanti.

XVII. *America latina.* — Nei paesi dell'America latina si seguirono in principio le traccie dei codici spagnuolo del 1829 e portoghese del 1833. Ma nelle ultime riforme si sono adottati i criterii già prevalenti nei recenti codici dei diversi paesi d'Europa: *a*) Messico; codice di commercio promulgato il 15 settembre 1889 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1890, titolo VIII « Del contratto e delle lettere di cambio » (articoli 449-544) — *b*) Brasile; codice di commercio, 26 giugno 1850 — *c*) Chilì; codice di commercio, 23 novembre 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1867, titolo X: *Del contratto e delle lettere di cambio* (art. 620-764) — *d*) Argentina; codice di commercio promulgato il 9 ottobre 1889 ed entrato in vigore il 1° maggio 1890, titolo X: *Del contratto e delle lettere di cambio* (art. 589-739).

2. Sebbene le leggi dei diversi paesi siansi in molti punti uniformate a riguardo delle lettere di cambio, ciò non di meno le divergenze sussistono.

Non ancora si è raggiunta l'uniformità tra

(1) Salvatore Sacerdote, *Legislazione comparata* (nella *Rassegna* citata, 1883).

le leggi di cambio dei suddetti paesi; in moltissimi punti l'armonia legislativa si è conseguita, ma i conflitti non mancano; e, siccome coi rapidi mezzi di comunicazione sono scomparse le distanze, così i contatti oggi non sono più limitati ai paesi limitrofi, ma si estendono tra paesi lontani. Laonde i conflitti legislativi, se diminuiscono per un verso, aumentano per un altro.

3. I giuristi, per parte loro, si sono accinti al commento delle leggi dei vari paesi sulle contrattazioni cambiarie, appunto perchè nella pratica forense molte sono le quistioni che si dibattono relativamente alla cambiale. Se non che i larghi studi, che oggi si fanno sulla materia. hanno per obbietto il commento della legislazione di ciascuno Stato; o, al massimo, si fanno ricerche relative alla legislazione comparata. Ma ben pochi sono gli studi che attraverso questo lavoro di comparazione siano destinati a ricercare i principii, che possono servire alla risoluzione dei conflitti tra le leggi dei vari paesi.

I giuristi se ne occupano incidentalmente allorquando trattano le quistioni svariate di diritto internazionale privato, e credono risolvere i conflitti riguardanti le contrattazioni cambiarie con le norme stabilite per le materie civili.

Ma occorre riflettere che la disciplina della cambiale, assai più di altro istituto del commercio, si allontana dalle norme del diritto civile per informarsi a principii molto più consentanei alla sua natura. D'altronde, il diritto civile non sarebbe adatto a reggere ed a spiegare molti rapporti che s'intrecciano sopra una cambiale; esso, che non ammette siffatte continue sostituzioni di debitori e di creditori, se non con tutte le cautele della cessione e della

novazione; esso, che per causa di novazione libera i condebitori in solido e i fideiussori in ogni obbligazione, laddove nell'obbligazione cambiaria col nuovo debitore rimangono obbligati quelli di prima, e il vincolo che li unisce tutti può estendersi indefinitamente, e non si scioglie sino a che la obbligazione non sia soddisfatta per intiero; esso, che nel determinare i rapporti giuridici dei debitori e creditori, assume per misura quelli dei creditori precedenti, laddove tutte le obbligazioni cambiarie non desumono che da sè stesse la propria validità e la propria efficienza.

Laonde noi riteniamo che, dopo la riforma delle leggi cambiarie completatasi nella maggior parte dei paesi europei ed americani, sia oramai tempo che si ponga mano allo studio di questo ramo importantissimo del diritto privato internazionale.

4. Da una parte si considera ancora la cambiale come la espressione del contratto di cambio traiettizio, per mezzo del quale si contrae l'obbligo di far pagare determinati valori in contrade e piazze più o meno lontane; e conseguentemente sorge la responsabilità di farne trovare in quel luogo la provvista.

A questo criterio s'informano il codice di commercio francese del 1807 (1). Così pure le

---

(1) In Francia, con la legge 7 giugno 1894 si è modificato il § 1 dell'art. 110 del codice del 1807. Si è stabilito che « *la lettera di cambio è tratta, sia da un luogo sopra l'altro, sia da un luogo sul medesimo luogo* ». *Journal officiel,* 8 giugno 1894; *Annuaire de législation française,* 1895, p. 58). Laonde, quando, sull'obbietto in esame si adopera la formola in uso « sistema del codice francese », si deve intendere che si alluda al tipo originario dell'art. 110 del codice del 1807, con la intelligenza che

leggi di altri paesi, i quali hanno adottato il sistema legislativo francese del 1807, e non ancora hanno riveduta la loro legislazione cambiaria. E per vero la necessità della rimessa da piazza a piazza è stabilita tuttavia in Grecia, nei Paesi-Bassi (Cod. del 1838, art. 100), ed in Turchia (Cod. del 1850, art. 70).

Dall'altra parte si considera la cambiale come la espressione di un contratto consistente in una promessa di somma di danaro da pagarsi in luogo e tempo determinati ad una data persona; riducesi quindi la cambiale ad un'obbligazione di pagamento assunta sotto una data forma.

A questo criterio s'informa la legge germanica del 1848, che si è presentemente estesa a tutto l'impero germanico.

Allo stesso tipo s'informano: il codice svizzero delle obbligazioni e del diritto commerciale del 1881; la legge inglese del 1882; la legge per la Danimarca, Svezia e Norvegia del 1880; il codice di commercio italiano del 1882.

Attese le divergenze fra le leggi cambiarie dei diversi paesi, sorgono i conflitti legislativi.

Una cambiale, emessa in un paese, in cui la cambiale è considerata come espressione di cambio traiettizio e girata poi in Italia, non è cambiale rispetto al traente ed all'accettante di quel determinato paese se il luogo di emis-

---

dopo la legge del 7 giugno 1894, il sistema del codice francese, su questo obbietto, si è moderato sul sistema del codice italiano del 1882. E, quando, su questo obbietto, si adopera la formola « sistema francese », si vuole alludere al sistema dei codici di quei paesi, che ancora sono rimasti modellati sul tipo originario del codice di commercio del 1807.

sione non fu diverso da quello di pagamento. Se, dopo la prima girata in Italia, essa viene quivi ulteriormente negoziata, i giranti italiani posteriori hanno valida azione cambiaria contro gli anteriori.

5. Nelle leggi modellate sul tipo del codice di commercio francese del 1807, cardine di tutta la teorica cambiaria sono i due estremi della valuta e della provvista.

La valuta figura tra i requisiti essenziali del titolo e deve essere indicata a pena di nullità.

La provvista dei fondi, correlativo della valuta, deve essere fatta dal traente al trattario, il quale è libero di accettare o non accettare la cambiale; ma l'accettazione per parte del trattario stabilisce la prova della provvista di fronte al possessore ed ai giranti.

Nelle leggi modellate sul tipo della legge germanica, i due rapporti di valuta e di provvista sono estranei del tutto al carattere intrinseco della cambiale; questa sola ed in sè stessa è capace di creare diritti e doveri. Non è già che la valuta e la provvista abbiano cessato di esistere; ma hanno cessato solo di produrre effetti cambiari. La valuta è oggetto di patti che precedono la emissione del titolo cambiario, ma non produce effetti cambiari, perchè il traente trovasi obbligato dal fatto di avere emesso il titolo, non pel fatto di avere ricevuto una valuta. La provvista deve essere fatta dal traente al trattario e formerà oggetto di un rapporto giuridico particolare fra l'uno e l'altro, ma non di un rapporto cambiario; il trattario resta obbligato perchè ha accettato la cambiale, non perchè ha ricevuta la provvista (1).

(1) Supino, *La cambiale,* p. 10; Sacerdote, *Teoria della cambiale da prendersi a base di una legge cambiaria uniforme tra i varii Stati* (nel *Filangieri,* a. 1888).

Che deve dirsi nei rapporti internazionali? Se la cambiale è stata emessa in Francia, e sul titolo non è fatta indicazione della valuta, sul territorio francese non è accordata l'azione cambiaria; ma, nella ipotesi dell'accettazione avvenuta in Italia, l'accettante è obbligato cambiariamente. E ciò per il motivo che la valuta dev'essere indicata sulla cambiale francese, ma la indicazione di essa non è richiesta ai termini della legge italiana.

A riguardo della provvista di fondi possiamo fare egualmente l'ipotesi della cambiale emessa in Francia ed accettata in Italia.

Quali le conseguenze? Se ne deducono le seguenti:

« Il traente, ancorchè non abbia provveduto l'accettante, potrà avvalersi del 2.° capoverso dell'art. 268 (cod. comm.) ed agire cambiariamente verso di lui; salvo all'accettante ogni azione a norma della legge del paese, cui appartiene il traente per la mancata provvista, avendo egli il dovere di farla.

« Il traente non potrebbe costringere il trattario italiano ad accettare, invocando d'aver questo la provvista presso di sè, e la cambiale non potrebbe importare cessione o assegnazione privilegiata di ciò che il trattario non può dare al traente » (1).

6. Occorre esaminare l'autorità della legge di paesi diversi relativamente alla girata. Ed all'uopo si devono fare diverse ipotesi.

1.ª *Ipotesi, in cui la cambiale emessa e pagabile all'estero è girata in Italia.*

Ad esaminare se sia da applicarsi il disposto dell'art. 323 del codice di commercio nella ipotesi di una cambiale emessa e pagabile all'e-

(1) Marghieri, *La cambiale,* IV ediz., p. 241.

stero, ma girata in Italia, è mestieri tenere presente l'art. 256 di detto codice.

In esso infatti è definita la girata; è un contratto, in forza del quale il prenditore di una cambiale ne trasferisce la proprietà ad altri. La girata è un contratto cambiario per sè stante; è un contratto posteriore a quel contratto, in forza del quale la cambiale viene creata, e lo presuppone anzi. Il contratto fra girante e giratario non potrebbe aver luogo, se non fosse conchiuso un precedente contratto fra traente e prenditore; la negoziazione di un titolo prusuppone la emissione dello stesso.

In fondo i due contratti sono di natura identica, imperocchè nel primo contratto, col fatto del traente, la cambiale si crea, e conseguentemente in esso contratto si racchiude la delegazione originaria; invece, nel secondo contratto, col fatto del girante, si trasferisce una cambiale già creata; ed ecco appunto dove sta tutto il contenuto del contratto nuovo.

Sicchè, se invece di una, le girate fossero parecchie, il giratario ultimo avrebbe nelle sue mani tanti contratti cambiari quante sono le persone dei giranti anteriori, più il primitivo contratto derivante dal traente. E, siccome ogni girante aggiunge alla garentìa derivante dal fatto del traente una sua garentìa diretta e personale, così l'ultimo giratario si trova munito della promessa, da parte di tutti i soscrittori del titolo, di essere rimborsato della somma di regresso, se alla scadenza il trattario non gli pagherà la somma cambiaria.

Per conseguenza, la girata non ha l'unico ufficio di far passare in altri i diritti inerenti al titolo ceduto, ma crea un nuovo contratto di emissione, il quale si determina non fra traente e prenditore, ma fra girante e giratario.

Per quante operazioni diverse si conchiudano, nascono tanti contratti cambiari; di tutte queste operazioni ciascuna desume da sè stessa la propria essenza e la propria efficienza in conformità della legge, che la regola, come contratto autonomo ed indipendente.

Alla stregua di questi principii possiamo trovare il criterio esatto per definire se la girata fatta in Italia di effetto cambiario emesso e pagabile all'estero attribuisca al giratario, che esercita contro il girante l'azione di regresso per mancato pagamento, la prerogativa della *esecuzione parata.*

Ed il criterio è, che il contratto fatto in Italia è regolato dalla legge italiana; quindi, se nel paese, dove la cambiale fu emessa, la legge non accorda siffatta prerogativa per l'esercizio dell'azione cambiaria, in Italia il contratto della girata si reputa conchiuso con siffatta prerogativa, appunto perchè la legge italiana la riconosce.

La girata fatta in Italia sopra titolo emesso all'estero, costituendo contratto di cambio autonomo ed indipendente, come promessa di cambio posta in essere in Italia, ove il girante riceve la valuta e si obbliga al rimborso in caso di mancato pagamento, in tanto riconosce nel giratario la forza di godere la *esecuzione parata,* in quanto questa è un portato della legge, che garentisce al giratario medesimo l'adempimento della obbligazione assunta dal girante.

Se la girata non fosse un contratto autonomo e fosse invece confusa col contratto di emissione della cambiale, si potrebbe dire che la girata fatta in Italia non potesse trasferire prerogative maggiori di quelle fornite dalla legge del luogo, in cui la cambiale venne emessa.

La dottrina non è concorde su questo punto.

a) Da una parte si ritiene che non debbasi distinguere l'una contrattazione cambiaria dall'altra per rispetto alla legge da applicarsi ai rapporti giuridici derivanti dai singoli contratti.

Di questo avviso è il De Rossi; egli scrive: « La girata del titolo cambiario, con cui se ne trasferisce la proprietà ad altri, se vale a creare un nuovo rapporto giuridico, non può certamente immutare la natura del titolo ceduto, nè far sorgere un diritto che non vi si conteneva, solo perchè la cessione avviene in un luogo piuttosto che in un altro » (1).

b) Dall'altra parte, altri giuristi ammettono il distacco fra le diverse contrattazioni.

Così, il Supino, accennando all'opinione del De Rossi, scrive: « E senza poi aderire al concetto manifestato dallo stesso scrittore, che cioè non si possa giudicare separatamente della cambiale e della sua girata, il che per noi non ha importanza, ma l'ha invece per la dottrina, che considera la forza esecutiva cambiaria come effetto della obbligazione, riteniamo, ecc. » (2).

Il Bolaffio, in maniera più esplicita, considera il distacco tra le diverse contrattazioni cambiarie; egli scrive:

« Riferirsi al luogo della emissione del titolo, per esigere che la legge di quel luogo disciplini tutte le obbligazioni che si effettuano con la medesima cambiale, è disconoscere un principio fondamentale al diritto cambiario. Ed il principio è il seguente: ogni obbligazione è autonoma, indipendente dalle altre che pure si fanno col medesimo titolo. Una sola cambiale

---

(1) De Rossi, *Diritto commerciale*, IV, 161.

(2) Supino, *La cambiale*, n. 506 (appendice), p. 395.

serve a compiere molte operazioni, e per risparmio di titoli e per imprimere al titolo che comprende tutte le diverse operazioni una maggiore sicurezza di realizzazione, attesa la solidarietà di tutti i firmatari. Il solo vincolo che stringe pertanto i vari soscrittori consiste nella responsabilità comune al pagamento della cambiale. Ma ogni affare è staccato economicamente e giuridicamente.

Dunque ciascuno affare è regolato dalla legge del contratto.

Chi gira la cambiale in Italia si sottopone al rigore cambiario proprio di questa legge, e quindi anche alla esecuzione parata, che è l'*effetto* necessario di ogni rapporto cambiario contratto in Italia, sia che questo rapporto si manifesti a mezzo di un titolo separato, sia che si approfitti di una cambiale già esistente per estrinsecarlo a mezzo della girata che corrisponde ad una cambiale abbreviata » (1).

c) Quanto a noi, siamo di questo avviso, condo il ragionamento fatto di sopra.

Per la tesi in esame, noi non teniamo conto del luogo di emissione o del luogo di pagamento della cambiale; noi vediamo soltanto il luogo in cui siasi verificata la girata, e ciò perchè la tesi concerne i diritti esperibili dal giratario in confronto del suo girante, in base ad un contratto cambiario autonomo ed indipendente dalla obbligazione dell'accettante.

La controversia, che si agita nel campo dottrinale, si riproduce nella pratica, davanti ai magistrati.

La opinione, secondo cui si considerano alla medesima stregua le diverse contrattazioni cam-

(1) Bolaffio, nel *Foro italiano*, a. 1886, I, 57; nello stesso periodico, a. 1888, I, p. 75.

biarie, è prevalsa davanti al tribunale di Livorno. Questo tribunale in una recente sentenza non ha veduto il punto di distacco tra la girata e la emissione della cambiale.

Trattavasi, nella specie, di una cambiale emessa da un tale G. al Cairo (Egitto), dove la legge non ammette la *esecuzione* PARATA; la girata avvenne in Italia da parte di R. ad un tale S. La cambiale era pure pagabile al Cairo.

Dinanzi al tribunale di Livorno sorse una lite pei rapporti tra girante e giratario.

Il tribunale, nella sua sentenza, riconobbe da una parte il principio, che gli effetti delle obbligazioni commerciali sono regolati dalla legge del luogo ove si contraggono; ma, disconoscendo i diversi rapporti che s'intrecciano nelle obbligazioni cambiarie, aveva supposto che, siccome la girata, giusta l'art. 256 del codice di commercio italiano, trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti, ne derivasse che la girata fatta, da R. a S., dell'effetto cambiario emesso e pagabile al Cairo, ove la legge non considera titolo esecutivo la cambiale, non avesse potuto trasferire prerogative diverse e maggiori di quelle riconosciute dalla legge egiziana.

Ma, in questa seconda parte, era poggiato su falsa base il ragionamento del tribunale; certamente la ditta girante nel trasferire, come fece, con la girata alla girataria la proprietà dell'effetto emesso al Cairo, non potette attribuire alla indicata ditta girataria diritti maggiori di quelli derivanti, per legge del luogo di emissione, dall'effetto girato; e per conseguenza la ditta girataria, se si fosse rivolta contro il Guarnieri, si sarebbe dovuta attenere alla legge egiziana.

Ma, nella specie, la lite era ben diversa. In-

fatti non trattavasi di stabilire quali fossero i diritti della ditta girataria contro il Guarnieri; trattavasi invece di definire e determinare i diritti della ditta girataria contro la ditta girante; ed occorreva indagare quali fossero le obbligazioni che la ditta girataria aveva assunte verso la ditta girante; e, siccome questo contratto della girata era conchiuso in Italia, la legge italiana si doveva applicare, e quindi dovevasi riconoscere l'applicabilità della *esecuzione parata.*

Il tribunale di Livorno avrebbe dovuto riconoscere che la ditta girataria, esercitando verso la ditta girante l'azione di regresso per mancato pagamento dell'effetto girato, doveva servirsi delle prerogative riconosciute dall'art 323 del codice di commercio italiano. E ben fece la Corte di cassazione di Firenze a cassare la sentenza del tribunale di Livorno (1).

Con la sentenza della Corte di cassazione di Firenze restò affermato il principio seguente: la girata fatta in Italia di effetto cambiario emesso e pagabile all'estero attribuisce al giratario, che esercita contro il girante l'azione di regresso per mancato pagamento, la prerogativa del titolo esecutivo che il codice di commercio italiano concede per l'esercizio dell'azione cambiaria, comunque non sia del pari concesso dalla legge del luogo di emissione dell'effetto medesimo.

2.ª *Ipotesi, in cui la cambiale tratta all'estero e pagabile in Italia viene dal possessore girata in Italia.*

La importanza, che ha il fatto della girata nell'istituto giuridico della cambiale, fa sì, che

(1) Sentenza in data 16 gennaio 1888. *La Legge,* 1888 I, 186.

si rende molto importante l'esame del quesito, se sia da applicarsi la legge italiana nei rapporti tra girante e giratario quando sia avvenuta in Italia la girata di un effetto cambiario tratto all'estero e pagabile in Italia.

L'atto della girata, semplice nella forma, presenta il duplice vantaggio di permettere altrettante negoziazioni con uno stesso titolo e di aumentare all'effetto cambiario un credito sempre maggiore per l'apposizione di nuove firme di persone coobbligate solidariamente.

Ed ecco perchè questo contratto, che appellasi *girata,* si presenta con molta frequenza nei rapporti internazionali; ed ecco la importanza del quesito da noi preso in esame.

Può bene verificarsi il caso, e si presenta molto di frequente nella pratica, che una cambiale tratta all'estero e pagabile in Italia sia dal possessore girata in Italia.

Ed il quesito merita discussione nel campo teorico, quando si considera che nel luogo di emissione non sia dalla legge ammessa la *esecuzione parata;* imperocchè, ammettendo la legge italiana siffatta prerogativa all' azione cambiaria, allora soltanto si presenta il dubbio circa la legge da applicarsi alla girata, quando cioè la legge del paese, in cui verificossi la emissione, non ammette siffatta prerogativa.

È indifferente, per la tesi in esame, il ricercare se il pagamento debba verificarsi in Italia, oppure all'estero; o, per meglio dire, il quesito va esaminato con gli stessi criteri così quando si fa la ipotesi che l'effetto cambiario sia pagabile all'estero, che se sia pagabile in Italia. Il tema della discussione è di definire se sia da applicarsi la legge italiana ai rapporti derivanti dal fatto della girata avvenuta in Italia.

Sul tema enunciato noi rispondiamo che

debbasi applicare la legge italiana; ed aggiungiamo che sarebbe grande errore se all'operazione cambiaria speciale, riguardante la girata e quindi gli effetti giuridici della medesima, si volesse applicare la legge del luogo in cui avvenne la emissione.

Egli è vero che tutti i soscrittori del titolo cambiario sono collegati tra loro dal vincolo della responsabilità comune al pagamento della cambiale, ma da ciò non deriva che si debbano considerare come confuse le diverse operazioni, a cui un titolo cambiario va soggetto nelle sue diverse fasi, dal momento dell'emissione del titolo sino al momento della estinzione dell'obbligazione.

Il titolo è sempre quello stesso, quello cioè emesso e che in seguito viene posto in circoazione; la obbligazione è sempre quella stabilita; la responsabilità è comune a tutti i firmatari; ma ciascuna operazione esiste da sè, come sotto il punto di vista economico, così sotto il punto di vista giuridico.

E, siccome nel quesito in esame trattasi di una sola operazione della girata avvenuta in Italia, così a questa operazione ed alle conseguenze che ne derivano devesi applicare la legge italiana; e non deve influire a modificare questo principio e questo criterio il fatto, che il titolo ebbe la sua origine all'estero.

Non sarebbe il caso di ragionare diversamente invocando l'art. 58 del codice di commercio italiano; anzi, valutando i termini della disposizione ivi racchiusa, si deve dedurre che il legislatore esige che si applichi ad ogni contratto cambiario quella legge che impera nel luogo, in cui la relativa operazione si è compiuta e la relativa operazione venne assunta.

Dinanzi ai tribunali italiani si è presentato il caso di definire se le girate fatte in Italia di effetto cambiario emesso all'estero e pagabile in Italia attribuiscano al giratario, che eserciti contro il girante l'azione di regresso per mancato pagamento, la prerogativa del titolo esecutivo riconosciuto dall'art. 323 codice di commercio.

Ecco la fattispecie.

Un tale M. R., possessore di un biglietto all'ordine per la somma di lire 10,000 rilasciato a Parigi il 20 maggio 1884, da certa D. coll'avallo di M. D., a favore di G. S., girato, nel 2 giugno 1884 in Torino, a favore del suddetto R., per difetto di pagamento alla scadenza, lo faceva protestare, e quindi il 3 ottobre 1884, a mezzo di usciere, faceva intimare al detto G. S. atto di precetto in linea mobiliare pel pagamento di lire 10,000 ed accessori.

Sollevatasi opposizione per parte di S., il tribunale di commercio di Torino, colla sentenza in data 10 dicembre 1884, provvedendo sulle rispettive conclusioni delle parti, ed in base alla eccezione sollevata di ufficio, che la cambiale redatta in uno Stato estero non potesse avere forza di titolo esecutivo in Italia, aveva dichiarato nullo e come non avvenuto l'atto di precetto del 3 ottobre 1884 e condannato il R. nelle spese di giudizio. Questi interpose appello davanti alla Corte di Torino, insistendo che fosse dalla Corte dichiarata la validità ed efficacia del precetto intimato, e lo Smeriglio conchiuse per la conferma della sentenza appellata.

La Corte di appello, riformando la sentenza del tribunale di commercio, dichiarava valido il precetto (1). E la sentenza fu giustamente

(1) *La Legge*, 1886, I, 158.

pronunciata. Infatti la emissione del titolo era stata fatta in Francia e quindi quell'operazione doveva essere regolata dalla legge francese; ma la girata era avvenuta su territorio italiano, e quindi logicamente doveva essere applicata la legge italiana nei rapporti tra girante e giratario.

La Corte però errava nella motivazione, e male a proposito invocava l'art. 58 del codice di commercio italiano. Da questa erronea motivazione è derivato l'equivoco nell'apprezzare la sentenza degli 11 novembre 1885 in confronto della sentenza precedente del 10 luglio 1885 pronunziata dalla stessa Corte.

Parecchi giuristi non hanno distinto il disposto delle due sentenze dalla motivazione delle medesime, e quindi n'è derivato che alcuni hanno approvato la prima sentenza e biasimata la seconda.

Ad esempio citiamo il Ricci.

Fra le due opposte opinioni, il Ricci stima che debbasi dare la preferenza a quella racchiusa nella prima sentenza, perchè la si è fondata sui principii generali di diritto che a lui sembrano ineccezionali; laddove la seconda si è appoggiata all'art. 58 del codice di comimercio, nella cui disposizione, dice l'autore, si è voluto scorgere una deroga ai principii generali di diritto accennati nella precedente sentenza.

Continuando nel suo ragionamento, il professore Ricci scrive:

« Ma la deroga non ci sembra che risulti abbastanza chiaramente dal testo. Infatti, se, giusta quest'articolo, la forma e gli effetti degli atti relativi all'esercizio ed alla conservazione dei diritti dipendenti da obbligazioni commerciali, nonchè di quelli relativi alla esecuzione

delle medesime, prendono norme non dalla legge del luogo in cui l'obbligazione sorse, ma da quella vigente nel luogo in cui gli atti suddetti si pongono in essere, la disposizione però dello stesso articolo è limitata alle forme ed agli effetti degli atti di conservazione o di esecuzione, nè si estende bensì a determinare quali atti possono compiersi come attinenti ad esecuzione o a conservazione di diritti. In altri termini, se la legge del luogo, in cui l'atto relativo ad esecuzione di un'obbligazione commerciale si compie, ne determina, giusta l'articolo 58, le forme e gli effetti; non è pur detto vi che la stessa legge locale debba determinare altresì gli atti che possono compiersi come attinenti alla esecuzione.

Nè poteva l'articolo ragionevolmente dirlo, imperocchè il diritto di compiere, oppur no, alcuni atti riferentisi alla esecuzione della contrattata obbligazione dipende dall'indole propria di questa, la quale va definita, non colla legge del luogo in cui l'obbligazione si eseguisce, ma con quella vigente nel luogo in cui essa ebbe vita. Infatti, l'avere o no, un dato titolo forza esecutiva, è cosa che tiene all'indole stessa dell'atto, non già alle accidentalità della sua esecuzione; quindi deve dipendere esclusivamente dalla legge del luogo in cui l'atto si compie. Comprendiamo che un atto, eseguibile secondo la legge del luogo in cui si è compiuto, debba essere soggetto, in ordine alle modalità della esecuzione, alla legge del luogo in cui si procede; ma non comprendiamo che questa legge possa all'atto attribuire un carattere essenziale, che esso non ha per la legge del luogo in cui fu posto in essere » (1)

(1) Ricci, nella *Giurisprudenza italiana,* Torino 1886,

Un apprezzamento giusto non ci sembra che sia questo del prof. Ricci; egli ha tenuto presente la motivazione e non la decisione della Corte nei due quesiti.

Noi, invece, teniamo presenti i due casi diversi; riteniamo erronea la motivazione della Corte nelle due cause, e ci fermiamo sulle decisioni emesse nelle due sentenze; le due decisioni sono adeguate ai due quesiti (1).

3.ª *Ipotesi della girata in bianco.*

Il codice italiano (art. 258) ammette la girata in bianco della cambiale, prescrivendo che la girata medesima debba essere scritta a tergo della cambiale (2). In altri paesi non è riconosciuta la legittimità della girata in bianco. Or bene, nella ipotesi di una cambiale emessa in uno di siffatti paesi dove la girata in bianco non è riconosciuta, noi riteniamo che essa possa validamente essere girata in bianco in Italia.

Una girata in bianco fatta in un paese (Francia), dove vale soltanto come procura, autorizza il cessionario a fare in un altro paese

---

II, 201. La sentenza del 10 luglio 1885 è quella da noi riportata dinanzi.

(1) Nel senso da noi indicato ha giustamente commentato le due sentenze il prof. Bolaffio, *Le cambiali emesse all'estero e l'articolo 323 del codice di commercio*, nella *Temi veneta*, 1886, 61.

(2) Parecchie leggi riconoscono la legittimità della girata in bianco; e sono: l'inglese, l'olandese, la portoghese, la russa, l'americana degli Stati Uniti, la tedesca, la ungherese, la svizzera (art. 730 codice delle obbligazioni).

Il codice di commercio francese (art. 136-138) non esclude la girata in bianco; ma questa vale soltanto come procura.

(Italia) un'altra girata in bianco, che fosse traslativa di proprietà secondo la legge italiana? Rispondiamo affermativamente, perchè la procura data in Francia conferisce il potere di tirare dalla lettera di cambio tutto il partito possibile e per conseguenza di cederla in tutta proprietà (1). Secondo la legge del paese della girata dev'essere apprezzato qual'è il valore della girata in bianco.

7. L'avallo è un mezzo per garentire il pagamento della cambiale; l'avallo, sebbene si connetta con la cambiale e da essa tragga la sostanza e la forma, è una obbligazione cambiaria che ha una esistenza propria; è una garanzia, ma di carattere cambiario, non di natura civile; una garanzia *obbiettiva*, come l'appellano i giuristi (2).

L'avallo, essendo un contratto cambiario, non altrimenti che dalla cambiale deve poter risultare; esso dev'essere scritto sulla cambiale, o, come altrimenti dicesi, *dato* nella cambiale (3).

Il codice francese (art. 142) ammette che l'avallo possa anche essere prestato per atto separato.

Or bene, se la cambiale è stata emessa in Francia, noi riteniamo che non possa darsi in Italia, con effetti cambiari, un avallo separato.

8. La voce « protesto » importa in genere

(1) Despagnet, *Précis de droit int. privé*, II ediz., p. 535, n. 532; Weis, *Traité de droit. int. privé*, II ediz., p. 662; Vincent, *Revue pratique de droit int. privé*, anno 1891, p. 166 in data ad una sentenza della Corte di Basilea (23 gennaio 1890) pronunciata a riguardo di un conflitto tra la legge francese e la svizzera.

(2) Bolaffio, *Rassegna di diritto commerciale*, vol. II, p. 50.

(3) *Cod. comm. ital.*, art. 274, 276.

« dichiarazione legale di un fatto »; è un atto particolare, che si compie nell'esercizio dell'azione cambiaria quale mezzo probatorio per l'accertamento di alcuni fatti, cioè: la mancanza ed il rifiuto di accettazione (art. 267), la mancanza totale o parziale del pagamento (articolo 296), la presentazione all'accettazione di una cambiale a certo tempo vista, qualora l'accettazione stessa sia mancante della data (art. 263), la mancanza di sicurezza nell'accettante (art. 315), la non avvenuta consegna al possessore della cambiale, da parte del depositario, dell'esemplare spedito per l'accettazione (art. 280).

A riguardo di una cambiale emessa all'estero, noi riteniamo che possa farsi in Italia il protesto ai termini dell'art. 307.

9. La rivalsa e l'esercizio dell'azione cambiaria sono i due mezzi istituiti ad efficace guarentigia del credito cambiario, cioè all'intento che il possessore della cambiale, non pagata alla scadenza dalla persona a ciò designata o da chi ne assunse formale obbligazione, possa ottenerne con prontezza e con sicurezza il pagamento.

A questo punto parleremo della rivalsa.

Rivalsa da rivalere è la denominazione di un titolo; è il novello titolo, cui il possessore di una cambiale, non pagata, trae su quel coobbligato, dal quale vuole che gli venga pagata la somma di regresso. La rivalsa è un modo di esercitare l'azione di regresso; laonde, quando chi agisce in siffatto modo è un condebitore, questi non può trarre rivalsa se non sui debitori che lo precedono.

La rivalsa è in sostanza una novella cambiale che presuppone una precedente cambiale non pagata. La rivalsa quindi da una parte è

retta dai principii generali che regolano l'emissione della cambiale, e dall'altra è sottoposta a talune regole speciali (1).

La somma indicata nella rivalsa è il risultato della somma cambiaria contenuta nella precedente cambiale, più di tutte le spese legittime sopportate per effetto del mancato pagamento e più del ricambio. Ecco perchè il titolo denominato *rivalsa* è accompagnato dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno (2).

Il conto di ritorno è appunto il mezzo, per cui chi trae la rivalsa si paga di tutto quanto gli è dovuto.

Il *ricambio* è la differenza dei cambi fra le due piazze, cioè fra quella dove il trattario avrebbe dovuto pagare e l'altra dove risiede il coobbligato, sul quale è stata tratta la rivalsa (3).

---

(1) Codice di commercio, art. 310: « Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

« Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori ».

(2) Cod. di comm., art. 311: « La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originaria, dal protesto e dal conto di ritorno. Il conto di ritorno deve indicare: 1.° la somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza; 2.° le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere; 3.° la persona sulla quale la rivalsa è tratta; 4.° il ricambio ».

(3) Cod. di comm., art. 312: « Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagato la cambiale si

Il ricambio deve essere indicato nel conto di ritorno.

Atteso le leggi differenti che imperano nei vari paesi, sorge il conflitto tra le medesime su questo argomento del regresso per mezzo di rivalsa. Ed il conflitto sorge precipuamente a riguardo del modo, con cui deve regolarsi il calcolo dei ricambi, quando le parti domiciliano in paesi diversi, sotto il regime di diverse leggi cambiarie. E questo conflitto si rivela, perchè in alcuni paesi (Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo, Grecia, ecc.) non è ammesso il cumulo dei ricambi, ed in altri paesi (Germania, Danimarca, Norvegia, Inghilterra, Stati Uniti, Messico, ecc.) questo è riconosciuto (1).

La legislazione italiana ammette il cumulo dei ricambi; quindi, nei casi pratici, si presenta il conflitto tra la legge italiana e le leggi, le quali sono modellate sul tipo del codice francese.

---

regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

« Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'art. 38 ».

(1) Cod. di comm. francese, art. 183: « *Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur* ».

Codice di commercio belga (art. 72, 81); codice di comm. olandese (art. 187, 197); cod. di comm. portoghese (art. 407, 416).

Il cod. di comm. del Perù riproduce testualmente nei suoi articoli 508, 516 le disposizioni del codice spagnuolo; e così fa pure il codice di commercio del Chilì negli articoli 749 a 760. I paesi musulmani seguono il diritto francese.

Legge generale della Germania sulla lettera di cambio, art. 53.

Il codice di commercio italiano non contiene veruna disposizione speciale circa la soluzione dei conflitti legislativi a proposito dell'argomento in esame.

Il criterio noi possiamo però dedurlo dalla disposizione racchiusa nell'art. 58, che concerne tutti i contratti cambiari ed in genere tutte le contrattazioni commerciali.

Applicando la disposizione dell'art. 58 all'argomento in esame, si deduce che deve riconoscersi come efficace la legge di quello Stato, sul cui territorio si obbligò il debitore cambiario, sul quale viene tratta la rivalsa.

Supponiamo, ad esempio, il caso di una cambiale emessa da una città italiana (Napoli) sopra una città della Francia (Nizza); or bene, il traente italiano è obbligato a pagare il cumulo di tutti i ricambi, poco importa che il titolo sia stato girato in diversi altri paesi, e poco importa che questi altri paesi siano retti dalle leggi di tipo italiano o dalle leggi di tipo francese. L'essenziale è che si debba tenere presente la legge italiana, perchè in Italia si obbligò il debitore cambiario, su cui viene tratta la rivalsa.

Supponiamo ora una cambiale emessa a Nizza e pagabile in Italia, ma girata per diversi paesi. Or bene, sarebbe ammesso il cumulo dei ricambi verso le persone coobbligatesi in Italia e paesi retti da leggi di tipo italiano; ma il cumulo non sarebbe ammesso verso le persone coobbligatesi in Francia e nei paesi retti da leggi di tipo francese.

Facciamo un'altra ipotesi; consideriamo che il traente, il prenditore ed i giranti fossero tutti francesi che si trovano a Napoli; se essi non hanno espressa la loro volontà, questa la si deve presumere; e, dovendosi presumere che

essi abbiano inteso contrattare secondo la legge loro nazionale, non deve ammettersi il cumulo dei ricambi.

10. Il codice di commercio italiano del 1882 ha considerato la cambiale come un *titolo esecutivo,* cioè un titolo, la cui efficacia di esecuzione gli proviene da sè stesso, dalle sue qualità intrinseche ed estrinseche, senza che sia necessario alcun intervento di autorità giudiziaria. L'art. 323 del codice di commercio contiene la espressione seguente:

« Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'art. 554 del codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessori ».

In forza della disposizione racchiusa in questo articolo, il possessore della cambiale non ha bisogno di procurarsi un titolo esecutivo per agire contro il debitore e costringerlo al pagamento. Il possessore della cambiale tiene già nelle sue mani un vero e proprio titolo esecutivo. Ciò dicesi *esecuzione parata* della cambiale (1).

(1) L'art. 554 del codice di procedura civile, al quale si riporta il citato art. 323 del cod. di comm., sancisce che la esecuzione forzata non può aver luogo se non in base di un titolo esecutivo. E l'art. 554 dello stesso codice di procedura soggiunge:

« Sono titoli esecutivi: 1.° Le sentenze. Quelle pronunciate dalla Corte di cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione; 2.° Le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo; 3.° Gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverli ».

Or bene, esaminando accuratamente la disposizione

11. L'art. 323 del codice di commercio acquista una speciale importanza quando lo si considera in rapporto all'art. 58 dello stesso codice, quando cioè si prendono in esame gli effetti della cambiale dal punto di vista del diritto

---

dell'art. 554 del cod. di proc. in ciascuno dei documenti citati riscontrasi un doppio carattere: 1.º una prova certa, autentica ed indiscutibile della esistenza della obbligazione; 2.º un comando, una coazione, che, a base della legge, si esercita sul debitore per costringerlo al pagamento del suo debito per estinguere la propria obbligazione. In questi due documenti trovano i titoli la giustificazione della loro esecutività. La prova è sempre solenne, imperocchè, o essa è fornita da una decisione del magistrato, ovvero è racchiusa in un pubblico istrumento, munito di tutti quei requisiti interni ed esterni, che lo costituiscono autentico e certo fondamento per l'esercizio di un diritto.

Il comando per la costrizione del debitore o è contenuto nella sentenza o nell'ordinanza e forma così parte essenziale sempre in un pronunziato dell'Autorità giudiziaria; ovvero è manifestato dal consenso del debitore, che espressamente riconosce nel creditore la facoltà di procedere in linea esecutiva, sempre che egli ottemperi alle condizioni ed alle formalità stabilite dalla legge.

Or bene, la cambiale non contiene veruno dei requisiti, che noi rinveniamo nei documenti citati, quindi, giuridicamente parlando, non è logica la equiparazione che il codice di commercio ha voluto fare della cambiale ai titoli enumerati dall'art. 554 del cod. di proc. civ.

La cambiale non è in sostanza nè più nè meno che una promessa di pagamento consentita tra due persone, senza l'intervento di un'Autorità giudiziaria o di pubblico ufficiale rivestito della qualità di dare carattere autentico ad un atto.

Con questo non intendiamo punto dire che il legislatore abbia agito *inconstituzionalmente*. Anzi lo stesso articolo 554 cod. proc. civ. gli aveva lasciato libero campo a ciò fare. E per vero al n. 2 del citato art. 554 si annoverano, insieme alle ordinanze, *quegli atti ai quali sia*

internazionale. E ciò tanto maggiormente si rende importante, in quanto che il sistema adottato dal legislatore italiano con l'art. 323 non ha riscontro in altre legislazioni straniere vigenti.

Or bene, dal confronto degli articoli 58 cod. di comm. e 9 dispos. prelim. cod. civ. si deduce che, per quanto riguarda gli atti e le obbligazioni, le quali successivamente si com-

---

dalla legge attribuito il carattere esecutivo. Il legislatore, con questa formola generica, lasciò aperto a sè stesso l'adito di estendere quell'efficacia anche ad altri atti, che gli fossero in seguito apparsi tali da meritare uno speciale trattamento di favore. E di questa facoltà il legislatore ha fatto uso in diverse leggi speciali, accordando appunto il valore di titoli esecutivi anche a provvedimenti, i quali non hanno i caratteri di decisioni di magistrati e di atti ricevuti da pubblici ufficiali; e basta ricordare *le ingiunzioni* di pagamento che si fanno per la esazione di quasi tutti i diritti fiscali. Ma per l'esazione di siffatti diritti comprendiamo che vi siano ragioni di pratica utilità, i motivi di mettere la pubblica amministrazione in grado di esigere prontamente i mezzi da sopperire ai servizi pubblici. Ma non vediamo alcuno di siffatti motivi imperare circa l'argomento dell'azione cambiaria.

Il legislatore ha considerato la cambiale come titolo esecutivo, perchè ha creduto che la cambiale non potrebbe arrecare nella vita del commercio tutti i vantaggi, che da essa si attendono, se non si potesse ottenere il pagamento con una procedura semplice, pronta ed efficace. Attesa la rapidità con cui si svolgono le relazioni commerciali, il legislatore ha voluto sancire per la cambiale un procedimento informato appunto al criterio della rapidità. A nostro avviso, questa ragione non giustifica la disposizione dell'art. 323. Ma ad ogni modo, questa è la legge vigente. Ed alla stregua della legge vigente noi dobbiamo esaminare i diversi quesiti in materia di conflitti legislativi.

piono in relazione alla cambiale, anche esse devono regolarsi secondo la legge del luogo dove si compiono.

Da ciò deducesi che, per una cambiale creata in Italia e girata in Francia, la girata si regola colla legge francese; se l'accettazione si fa in Germania, la forma dell'accettazione segue la legge germanica; e così potremmo citare altri esempi.

Se la cambiale è pagabile in Inghilterra, pel modo di chiedere il pagamento, e per le formalità necessarie a domandarlo ed a constatarne il rifiuto, si seguiranno le leggi inglesi.

Chiunque è nel caso di levare un protesto in paese straniero, lo leverà secondochè la legge del luogo esige che sia levato, o no; e lo leverà nel tempo stabilito e nelle forme richieste da quella legge.

Le formalità da adempiersi all'effetto di esercitare o conservare l'efficacia di una obbligazione cambiaria, ad esempio, la forma del protesto, del precetto, del sequestro conservativo, sono tutte regolate dalla legge del luogo, ove si compiono gli atti esecutivi od assicurativi. E gli effetti di questi atti sono regolati dalla stessa legge.

Ma, trattandosi di effetti dell'obbligazione, è applicabile l'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile. In questa parte l'art. 58 del codice di commercio non include una deroga all'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile. E questo medesimo criterio ci deve guidare allorquando sia il caso di considerare, nei rapporti internazionali, la forza esecutiva attribuita alla cambiale dalla disposizione sancita nell'art. 323 del codice di commercio.

12. La disposizione dell'art. 323 del codice

di commercio, per cui per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, concerne i contratti cambiari conchiusi in Italia.

Ma, pei contratti cambiarii conchiusi all'estero, si applica la legge del luogo, in cui la conchiusione dei rispettivi contratti è avvenuta.

E ciò per forza dell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile e dell'art. 58 del codice di commercio.

E per vero la forza esecutiva della cambiale deve considerarsi come effetto della obbligazione cambiaria, così come avviene dell'atto contrattuale ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, a termini dell'art. 554, n. 3 del codice di procedura civile. Sicchè non può nè deve ritenersi che la cambiale creata all'estero ed ivi girata acquisti in Italia, pel solo fatto di doversi eseguire in Italia, quell'efficacia che non le attribuisce il luogo del contratto originale o dei contratti esecutivi.

18. Non deve ritenersi che la efficacia esecutiva concessa alla cambiale sia una legge di procedura; ciò sarebbe una falsa interpretazione dell'art. 323 del codice di commercio. Il legislatore, con questo articolo, ha inteso affermare che la cambiale ha la *esecutorietà potenziale,* quale effetto della obbligazione, nel luogo in cui questa obbligazione è sorta con la forma cambiaria; ha voluto affermare che si addiviene alla *esecuzione effettiva e coatta* se l'obbligazione non è adempiuta, ma non ha inteso per nulla costituire una modalità processuale. Basterebbe a comprovarlo il fatto che lo stesso legislatore, prescrivendo la *esecuzione parata* in materia cambiaria, ha invocato l'art. 554 del codice di procedura civile.

La dottrina non è concorde sulla interpreta-

zione dell'art. 323 del codice di commercio. Da una parte si ritiene che la efficacia esecutiva concessa alla cambiale è legge di procedura, e ne deriva la conseguenza che essa è attuabile per ogni cambiale nazionale od estera (1); in questo senso ragiona l'avv. De Rossi; egli scrive:

« Il quesito dell'applicabilità dell'art. 323 del codice di commercio agli effetti cambiari emessi all'estero e pagabili in Italia, si è presentato dinanzi ai tribunali italiani; riportiamo il caso svoltosi davanti ai magistrati di Torino.

Ecco la fattispecie. Un negoziante di Torino emetteva in Nizza tre biglietti all'ordine, ed il prenditore li girava ad una ditta della medesima città. Alla scadenza, non si verificò il pagamento. Cosicchè, levato il protesto, la ditta nizzarda, ultima posseditrice, fece precetto di pagamento all'emittente, a termini dell'art. 323 del codice di commercio.

Vi fu la opposizione del precettato. Il tribunale disconobbe ai biglietti all'ordine posseduti dalla ditta G. la forza esecutiva, e pronunciò la nullità del precetto, che all'appoggio di essi venne notificato alla parte interessata. Il tribunale ritenne che l'art. 323 del codice di commercio, avendo solamente il suo imperio per le cambiali e pei titoli cambiari creati in Italia, per la nota massima *leges extra territorium non vigent,* non poteva applicarsi alle cambiali ed ai biglietti all'ordine creati in Francia. Il tribunale, a fondamento della sua decisione, aveva invocato il disposto dell'alinea dell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile, in cui si statuisce che la so-

(1) Veggasi il Commento del codice di commercio per Castagnola, 1883, lib. I, p. 298.

stanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo, in cui gli atti furono fatti, salva la dimostrazione di una volontà diversa. E, così dicendo, il tribunale era sulla giusta via. Avverso questa sentenza, la ditta G. produsse appello davanti la Corte di Torino.

E la Corte confermava la sentenza del tribunale, e fece bene, imperocchè, in sostanza, nella fattispecie, ogni azione bancaria era stata eseguita a Nizza, e quindi doveva trovare applicazione la legge francese. Alla risoluzione della controversia non aveva alcuna influenza verun'altra circostanza.

I legislatori vollero stabilire un *procedimento* più spedito per *l'esercizio dell'azione diretta e di quella di regresso* emergenti dal contratto di cambio. Dunque, è chiara la conseguenza che per tutto ciò che comprende un tale provvedimento, per tutto quanto concerne la competenza degli ufficiali che vi concorrono, spetta alla legge di esecuzione del contratto di regolare l'esercizio dell'azione e tutti gli atti necessari al suo svolgimento » (1).

Di questo avviso è pure il Supino; egli scrive:

« Riteniamo con lui (col De Rossi) che la disposizione dell'art. 323 del codice di commercio come riguardante l'*esempio* dell'*azione cambiaria* debba riguardarsi come legge di procedura, e quindi la quistione risolversi nel senso di accordare alle cambiali emesse all'estero gli effetti esecutivi in Italia. Se infatti la dichiarazione dell'art. 58 del codice di commercio, che cioè « la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli

(1) De Rossi, *Il diritto commerciale*, IV, 161.

effetti degli atti stessi sono regolati dalla legge o dagli usi del luogo ove si eseguiscono gli atti suddetti », può far sorgere molti dubbi, sta sempre che per l'art. 10, tit. prilim. del codice civile « i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede alla esecuzione » (1).

Ma dall'altra parte si ammette che la forza esecutiva della cambiale sia una qualità inerente al titolo. Di questo avviso è il Bolaffio. Egli infatti cita l'opinione del De Rossi, e soggiunge: « Non so acquietarmi a simile opinione. Io credo che l'esecuzione parata sia un effetto dell'obbligazione cambiaria, così come lo è dell'atto contrattuale ricevuto da notaio o da altro ufficiale pubblico (art. 554, n. 3 cod. proc. civ.). Lo stesso richiamo all'art. 554 cod proc. civ. esclude che si volesse formolare un precetto rituale, e non piuttosto affermare una qualità inerente al titolo » (2).

Quanto a noi, siamo di quest'ultimo parere. E ci confermiamo sempre più nel principio enunciato, che la esecuzione parata è un elemento dell'obbligazione, uno dei suoi caratteri essenziali, quindi è applicabile alle contrattazioni cambiarie conchiuse in Italia. Ma, se tutte le contrattazioni cambiarie sono state conchiuse all'estero, ed in Italia si procede pel solo pagamento, non deve ammettersi l'esecuzione parata.

Certamente la cambiale dalla creazione del titolo alla estinzione dell'obbligazione percorre un ciclo di operazioni diverse; su quel titolo vengono apposte molteplici firme, da ciascuna

(1) Supino, *La cambiale*, § 506 (appendice), p. 393.
(2) Bolaffio, nel *Foro italiano*, v. XIII, I, 76.

delle quali scaturisce un'obbligazione distinta. Or bene, se qualcuna di siffatte obbligazioni nasce in Italia, la esecuzione parata deve ritenersi applicabile.

Una cambiale viene emessa all'estero, ma essa può venire accettata, girata, avallata in Italia; sicchè per quella fra le suddette operazioni, che siasi compiuta in Italia, deve applicarsi l'art. 323. E ciò in omaggio al principio generale, che ciascuna delle obbligazioni cambiarie è sottoposta al rigore cambiario formale e processuale del luogo dove è assunta (1).

Il prof. Supino scrive in proposito le seguenti parole: « La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, l'esercizio dell'azione cambiaria. Consegue adunque che tutti coloro, cui quell'azione spetta, cioè traente, giranti, avallanti, possono valersi del disposto della legge, e contro qualunque dei debitori cambiari abbia assunto nel regno le proprie obbligazioni, anche se la cambiale sia stata emessa o che il debitore cambiario risiedeva in Italia e che nel territorio italiano si chiedeva la esecuzione dell'obbligazione (2).

Se, per contrario, si fosse verificata l'ipotesi che il prenditore della cambiale fosse cittadino italiano, come era cittadino l'emittente, allora sarebbe stato logico che il tribunale e la Corte avessero deciso diversamente, giacchè, in tale ipotesi, essendo stati entrambi i contraenti di nazionalità italiana, si sarebbe dovuto ritenere che, salva la dimostrazione di una diversa

(1) Vitalevi, *Le cambiali emesse all'estero e la efficacia loro in Italia come titolo esecutivo* (*Rassegna di diritto commerciale,* vol. III, fasc. 11); Marghieri, *La cambiale*, IV ediz., p. 242.

(2) *La Legge,* 1886, II, 58.

volontà, la sola legge italiana, ad essi contraenti comune, doveva regolare il rapporto giuridico.

Nel quesito, presentatosi dinanzi al tribunale ed alla Corte di Torino, esisteva il fatto, che i biglietti all'ordine erano stati emessi e girati in Francia, e doveva legalmente presumersi che i firmatari dei medesimi intendessero di regolare gli effetti delle loro obbligazioni secondo la legge francese, la quale non riconosce la *esecuzione parata* in materia cambiaria.

Si appalesava dunque chiaro, logico e giusto ad un tempo che il debitore, il quale contestava la validità ed efficacia della sua obbligazione per difetto di corrispettivo, potesse a buon diritto proporre siffatta eccezione, non solamente contro il prenditore, ma altresì contro qualunque individuo ne fosse in possesso per girata, imperocchè non poteva questi far valere maggiori diritti di quelli spettanti al suo autore.

In questa controversia la Corte di Torino decise bene; ma errò nella motivazione, imperocchè invocò male a proposito gli articoli 941 e 944 del cod. di proc. civ., laddove il solo articolo da invocarsi era l'art. 323 del cod. di commercio (1).

14. Dovendosi in Italia iniziare una procedura di esecuzione a riguardo di una cambiale emessa all'estero, bisogna verificare se il titolo risponda ad alcune condizioni determinate. Certamente non devesi richiedere che le forme esteriori del titolo siano quelle che debbonsi

(1) *La Legge*, 1886, I, 156. Si consulti la precedente sentenza della Corte di appello di Venezia, 18 luglio 1883 Supino, *Diritto commerciale*, 1883, 335, *Filangieri*, 1884).

adoperare in Italia per la creazione di una cambiale. Queste forme esteriori debbono rispondere alle prescrizioni legislative imperanti nel luogo, in cui la cambiale venne emessa. Ma d'altra parte si richiede che la cambiale abbia quei requisiti essenziali che attribuiscono al titolo il carattere di cambiale, requisiti richiesti dalla legge italiana.

Non sarebbe permesso in Italia che si accordi la esecuzione parata ad un titolo venuto dall'estero, qualora questo titolo non abbia i requisiti che la legge italiana esige perchè vi sia la cambiale. Se non si richiedesse questa condizione, si correrebbe il rischio di accordare ad un *contratto qualunque* quella prerogativa che la legge italiana ha inteso accordare soltanto al *contratto cambiario*. E ciò in omaggio al principio che le *forme estrinseche* di un atto debbono rispondere alle leggi del luogo, in cui l'atto ebbe sua origine; ma il *contenuto* di esso deve rispondere alle leggi del luogo, in cui dell'atto si chiede la esecuzione.

Ad esempio, il codice italiano (art. 251) richiede la denominazione di *cambiale o lettera di cambio,* ma la legge inglese ciò non esige; una obbligazione in Inghilterra è pure ritenuta e qualificata cambiaria, sebbene il titolo da cui essa deriva non contenga la indicazione voluta dalla legge italiana. Or bene, se in Italia venga presentato un titolo siffatto, in cui manchi soltanto la suddetta denominazione, ma in cui si rinvengono i caratteri essenziali della obbligazione cambiaria, devesi a quel titolo emesso all'estero applicare l'esecuzione parata.

Lo stesso dicasi se in una cambiale emessa in Inghilterra non sia indicata la scadenza, nei termini dell'art. 252 del codice italiano. È noto che in Inghilterra, giusta l'art. 3 della legge

18 agosto 1882, l'ordine di pagare può essere dato a *richiesta o ad un'epoca determinata*, o *suscettiva di determinazione.*

In questo senso si è pronunziata pure la giurisprudenza italiana, come risulta da una decisione della Corte d'appello di Genova, in data 16 aprile 1886 (1).

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 5 giugno 1888, ebbe ad occuparsi di un titolo cambiario emesso secondo la legge austriaca e dal punto di vista delle formalità richieste dal codice italiano, ed affermò i seguenti postulati:

a) Per la legge generale di cambio austriaca, le cambiali proprie o secche sono vere cambiali che producono gli stessi effetti delle tratte cui sono parificate.

b) L'espressione *pagherò all'ordine*, equivalendo a quella di cambiale propria o secca, soddisfa alle esigenze dell'art. 96, n. 1 della suddetta legge di cambio che richiedeva nella cambiale, estesa in lingua diversa dalla tedesca, un'espressione che in quella lingua corrispondesse alla denominazione di *cambiale.*

La Corte dava la seguente motivazione:

« Nè opponga ora il Chilaberti, in contraddizione coll'azione cambiaria da lui esercitata, e con quella di arricchimento, cui è sussidiariamente ricorso, di fronte alla prescrizione della prima opposta a base dell'art. 100 della legge suddetta, e contro l'autorità della cosa giudicata colla sentenza 19 dicembre 1887 di questa Corte, che il titolo in esame manchi del requisito essenziale della denominazione di *cambiale* nel suo contesto voluto dall'art. 96, n. 1 della legge di cambio, e non poteva quindi

(1) Supino, *La cambiale*, p. 291.

generare obbligazione cambiaria giusta l'art. 7 richiamato dall'art. 98, n. 1 della legge stessa; nè possa dare luogo all'azione di arricchimento, ma soltanto a quella ordinaria di natura civile, che si riferisce ai rapporti giuridici antecedenti alla erezione del titolo, esclusa perciò la solidarietà del debito.

« Giova avvertire al riguardo che, se la cambiale è estesa in lingua straniera, il detto articolo 96, n. 1 esige una espressione che in essa lingua corrisponda alla denunciazione di cambiale. Ora, nella lingua italiana, straniera a quella del testo della legge, l'espressione *pagherò all'ordine* corrisponde, anco secondo l'uso commerciale in queste provincie, a quella di cambiale propria o secca, e soddisfa quindi al voto della legge, come altre volte venne da questa Corte giudicato (1).

15. La cambiale è titolo esecutivo, ai termini della legge italiana.

Per una cambiale emessa all'estero, quando è il caso di esecuzione da sperimentarsi in Italia, deve ammettersi la esecuzione parata; devesi procedere secondo le norme tracciate dalla legge italiana. Or bene, sul quesito che ci si presenta, se cioè per una cambiale emessa all'estero sia necessario il giudizio di delibazione, rispondiamo negativamente.

Il giudizio di delibazione è prescritto dall'ar-

---

(1) *Temi veneta,* 1888, vol. III, p. 457. Si possono consultare sull'argomento le sentenze contrarie 9 marzo 1876, e 13 febbraio 1880 della Cassazione di Firenze (*Temi veneta,* I, 121, V, 235); la costante e conforme giurisprudenza della Corte di appello di Venezia, 13 aprile 1877 (op. cit., II, 197); 31 dicembre 1880 (op. cit., VI, 79); la sentenza 23 gennaio 1882 della Cassazione di Firenze (op. cit., VII, 77).

ticolo 941 del codice di procedura civile per le *sentenze straniere;* ma la cambiale non è una *sentenza.* Il legislatore italiano, coll'avere riconosciuto nella cambiale il carattere di un titolo esecutivo, non ha inteso di assimilare la cambiale alla sentenza. Il codice di commercio, nel dire che la cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo, richiama espressamente l'art. 554 del codice di procedura civile, dove sono enumerati questi titoli, all'effetto di significare che la cambiale ne ha la stessa attitudine quando sia rivestita delle sue forme essenziali, e che *con esse* implica *a priori* la presunzione della sua verità.

Ora da questa assimilazione circa l'efficacia non ne deriva che siasi alterata la natura intrinseca della cambiale. Nella cambiale vi è sempre la nozione del *contratto*, non della *sentenza* di magistrato.

Sicchè l'assimilazione è da ritenersi non per le sentenze e per le ordinanze indicate nell'art. 554 del codice di procedura civile, ma per gli atti contrattuali.

La creazione di una cambiale importa la creazione di un'obbligazione, la promessa del pagamento di una somma di denaro; la cambiale è la forma di un contratto che presuppone e crea una serie di rapporti e di vincoli giuridici; gli obblighi, che ne derivano, si estinguono col soddisfacimento della promessa di quella somma nel titolo indicato. La cambiale è sempre un atto privato, malgrado che il legislatore abbia ad essa riconosciuto gli effetti di titolo esecutivo.

La cambiale non è certo un atto di autorità straniera, un atto autentico, a cui accenna l'articolo 944 del codice di procedura civile, un atto, cioè la cui forza esecutiva nel regno deve

essere data dal tribunale civile del luogo, in cui l'atto stesso deve eseguirsi, previo giudizio di delibazione.

Nella creazione della cambiale non è intervenuta l'autorità, l'ufficiale pubblico rivestito della qualità di dare libera fede all'atto. La cambiale è senza dubbio un potente istrumento del commercio e del credito, creato con una forma semplicissima e messo in circolazione con una forma del pari molto semplice, coi diversi criteri adottati dalle leggi dei vari Stati, e la legge italiana giunge perfino a riconoscere in essa il carattere di un titolo esecutivo; ma è sempre un atto privato. Quindi non è il caso di parlare di giudizio di delibazione.

La dottrina si è manifestata in vari sensi.

Da una parte si ammette la necessità del giudizio di delibazione. E citiamo all'uopo il Mattirolo (1). Dall'altra parte si ritiene che siffatto giudizio non è consentaneo alla natura della cambiale.

Di questo secondo avviso è la maggioranza degli scrittori.

Citiamo il Bolaffio, il quale non ammette l'opinione del Mattirolo e dice: « Per le cambiali non ammetto l'attuazione di questo giudizio (di delibazione), perchè la cambiale è semplicemente un atto privato, a cui si concesse dal legislatore patrio una speciale efficacia esecutiva per rendere più rapida e sicura la realizzazione; su questo punto non potrei ricredermi malgrado le contrarie osservazioni del Mattirolo. No; l'esecuzione parata è un elemento della obbligazione, uno dei suoi caratteri essenziali, per cui può essere eseguita

(1) Mattirolo, *Diritto giudiziario italiano,* III ediz., VI, n. 1156.

senza bisogno di un preventivo giudizio di cognizione » (1).

Il De Rossi scrive: « L'art. 944 della procedura contempla gli *atti autentici* fatti in paese estero, vale a dire quelli, in cui sia intervenuta l'autorità o il ministero di un pubblico ufficiale straniero. La cambiale è invece un contratto, in cui siffatta autorità non interviene; i contraenti danno vita a questo potente istrumento del commercio e del credito con una forma semplicissima, e gli danno poi corso spingendolo nella sua circolazione pur oltre i confini dello Stato con una forma di trasmissione anche più semplice. Il codice francese come il nostro e le altre legislazioni commerciali tutte ammettono la cambiale tratta in uno Stato e pagabile in un altro, ed a nessuno fin qui è venuto in mente che per attribuire ad essa gli effetti che ne derivano, per ottenere la esecuzione delle obbligazioni in quella contenute, fosse necessario un giudizio di delibazione, onde farla dichiarare esecutiva nel regno (2).

Il quesito in esame si è presentato nella giurisprudenza, e questa si è pronunziata in senso conforme ai principii enunciati in nome della scienza.

Nella fattispecie trattavasi di una cambiale emessa a Londra; la esecuzione avveniva in Italia.

La parte, contro cui si agiva, negava la validità e l'efficacia del precetto; si eccepiva che, trattandosi di cambiale emessa all'estero, dovesse domandarsene preventivamente la esecuzione in un giudizio di delibazione, colle norme prescritte dal titolo XII del libro III del codice di procedura civile.

---

(1) De Rossi, *Il diritto commerciale,* IV, 161.

(2) Bolaffio, nel *Foro italiano,* vol. XIII, p. I, p. 77.

Ma la Corte d'appello di Genova giustamente respingeva la eccezione, adoperando nella motivazione le parole seguenti:

« La cambiale non è una sentenza, nè un atto autentico nel senso e per gli effetti del disposto degli articoli 941, 943 e 944 del detto codice » (1).

16. L'art. 323 del codice di commercio italiano si completa con l'art. 67 del regolamento per l'esecuzione di detto codice, approvato con R. Decreto 27 dicembre 1882.

L'art. 67 del regolamento è redatto nei termini seguenti:

« Per gli effetti dell'art. 323 del codice di commercio, la cambiale non ha bisogno della formola esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale, o del protesto e gli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta ».

La disposizione citata racchiude una deroga all'art. 555 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che la esecuzione abbia luogo sulla copia del titolo spedito in forma esecutiva,

Siffatta deroga è voluta, « perchè può spesso accadere che la cambiale originale, che pur si deve presentare per agire esecutivamente, non possa materialmente contenere quella formola » (2).

La detta disposizione del regolamento, pure contenendo una deroga ad una disposizione di legge, non è anticostituzionale. E per vero non trattasi di un regolamento emanato dal potere esecutivo per iniziativa sua, ma di un regolamento pubblicatosi per *delegazione* che il potere

(1) Sentenza 16 aprile 1886 (*La Legge,* 1886, II, 58).

(2) Vidari, *La cambiale,* n. 418; *Corso di diritto commerciale,* n. 4152.

esecutivo aveva ricevuto dal potere legislativo per l'attuazione del codice di commercio; è la ipotesi, in cui il regolamento ha la stessa forza giuridica, che la legge cui è chiamato a completare (1).

Il quesito in esame si è presentato nella pratica, e la giurisprudenza si è pronunciata nel senso da noi indicato (2).

---

(1) Contuzzi, *Diritto costituzionale*, manuale Hoepli, Milano 1889; Idem, *Diritto costituzionale*, Unione-editrice, Torino 1895; Id., *Atti del Governo* (nel *Digesto ital.*).

(2) Trattavasi nella fattispecie della esecuzione in Italia di una cambiale emessa a Londra. E la Corte di appello di Genova ritenne non occorrere che il titolo cambiario fosse munito della formola esecutiva. La Corte adduceva i seguenti motivi: « Non è necessario di munirla (la cambiale) della formola esecutiva, di cui all'art. 556 del cod. di proc. civ., perchè, in primo luogo, le cambiali sono espressamente esonerate da questa formalità pel disposto letterale dell'art. 67 del Regolamento per la esecuzione del cod. di comm., approvato con regio decreto 27 dicembre 1882, e perchè, sebbene non sia tolto il caso che una cambiale possa prodursi in copia anche in un giudizio esecutivo, pure, d'ordinario, se ne produce l'originale; e d'altra parte nemmeno il notaio, o l'usciere che leva il protesto, potrebbero far fede che il ricapito è autentico, trattandosi di atto privato, da loro non ricevuto nell'esercizio delle loro attribuzioni ».

Si discusse anche sulla costituzionalità del Regolamento, e la Corte l'ha riconosciuta nella sentenza 16 aprile 1886 (*La Legge*, 1886, II, p. 58). Questa decisione riguarda certamente non la sola esecuzione delle cambiali emesse all'estero; ma è un principio che si applica per la esecuzione in Italia di qualsiasi cambiale. Anzi, appunto perchè la deroga di sopra accennata riguarda la esecuzione di qualsiasi cambiale, non devesi nemmeno dubitare a riguardo della sua applicabilità alle cambiali emesse all'estero. E ciò pel noto principio, che le mo-

17. Nelle disposizioni sancite dal codice di procedura civile italiano nulla è detto circa la necessità di presentare tradotto in lingua italiana un atto fatto all'estero, e di cui si addiviene alla esecuzione in Italia.

Il legislatore, mantenendo il silenzio su questo punto, suppone che la persona, a cui venga intimato l'atto, conosca la lingua in cui esso è redatto, e, se non la conosce, sia sollecito a procurarsene la traduzione. Ciò è nel suo interesse; ma la parte che intima l'atto non è obbligata a far tradurre l'atto stesso dalla lingua originale nella lingua italiana.

Ciò dicasi pure per le cambiali emesse all'estero. In questo senso ha deciso la Corte di appello di Genova (1).

18. L'art. 58 del codice di commercio, in primo luogo, dispone che la forma ed i requisiti delle obbligazioni commerciali sono regolati dalle leggi o dagli usi del luogo dove si contraggono, ed in seguito soggiunge che la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che derivano da dette obbligazioni e per la loro esecuzione e gli effetti degli atti stessi debbono essere regolati dalle leggi o dagli usi dei luoghi, dove si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti.

Or bene il citato articolo vuol dire che gli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti, che derivano dalle obbligazioni commerciali e per la loro esecuzione, debbono regolarsi, così per la forma, come pei loro effetti,

---

dalità riguardanti la esecuzione degli atti stranieri sono rette dalla legge del luogo, dove la esecuzione stessa si verifica.

(1) Sentenza 16 aprile 1886 (*La Legge*, 1886, II, p. 58).

colle leggi e cogli usi del luogo dove siano fatti o eseguiti.

Ma nessuna disposizione è sancita a *riguardo di questo luogo*, nessuna disposizione, cioè, che determini essa medesima che debbono i detti atti farsi o eseguirsi in un luogo piuttosto che in un altro, oppure che debba quel luogo determinarsi con una legge piuttosto che con un'altra.

E, non essendovi alcuna disposizione nel codice di commercio, si applicano le norme generali e comuni sancite dall'art. 10 delle disposizioni preliminari del codice civile sulla competenza, che questa cioè si regola secondo la legge del luogo, in cui segue il giudizio.

E, circa le prerogative sancite dal codice di commercio (art. 323) per l'azione cambiaria, queste sono da applicarsi all'uopo.

E per vero, queste prerogative riflettono realmente, non già la forma o gli effetti degli atti adoperati, ma la sostanza dei mezzi, con cui il creditore della cambiale può conseguire l'attuazione del suo diritto; le suddette prerogative, per questo loro più vero carattere, interessando il valore ed il fondo del vincolo giuridico, che lega le parti, non possono, senza la dimostrazione di una volontà diversa, essere regolate per ciò che risulta dall'art. 58, e più chiaro ancora per ciò che espressamente dispone l'articolo 9 delle disposizioni preliminari del codice civile, se non con la legge che regola la sostanza e gli effetti della obbligazione, vale a dire con la legge del luogo in cui l'obbligazione ebbe vita.

Questa teorica, che noi esponiamo, ha ottenuto la conferma della giurisprudenza più recente, con decisione della Corte di cassazione di Firenze (1).

(1) Accenneremo brevemente il fatto. Il 30 settem-

19. Per determinare quale legge occorra applicare nel caso in cui la cambiale all'estero è creata da due italiani che ivi si trovano, con

---

bre 1889 la ditta Basset e C. di Barcellona trasse una cambiale sulla ditta Landini di Livorno; questa accettò la cambiale in Livorno, pagabile in Francia, a Lione, presso il credito Lionese. Venuta inutilmente la scadenza la ditta Llanas, intimata prima e girataria, disinteressato dietro protesto l'ultimo possessore dell'effetto, citava la ditta Landini dinanzi al tribunale civile di Livorno per vederla condannata al rimborso; accolta da quel tribunale la domanda della intimata, la ditta Landini appellò, tornando ad opporre pregiudizialmente la incompetenza dei tribunali italiani, già eccepita in primo grado e chiedendo in merito, colla dichiarazione della indisponibilità della somma domandata, l'ammissione di un interrogatorio per provare che la ditta Llanas non era che un prestanome della ditta Basset, e farsi strada così ad opporre le sue eccezioni personali contro quest'ultima; la ditta Landini, condannata pure in appello, ricorreva in Cassazione. (Nel *Filangieri*, 1890, p. 442).

Il punto della tesi della ricorrente era questo: siccome la cambiale, quantunque accettata in Italia, era pagabile in Francia, dovesse applicarsele pel pagamento la legge francese, all'effetto, che, in conformità di questa legge, da una parte non potesse ammettersi la competenza dei tribunali del regno, e dall'altra non potesse l'azione dell'intimata pretendere le prerogative dell'azione cambiaria riconosciuta dall'art. 323 del codice di comm. Ma la Corte respinse il ricorso e restava affermata la massima seguente: Una cambiale accettata in Italia, e domiciliata per il pagamento all'estero, ha forza esecutiva in Italia, ove si può quindi esercitare l'azione cambiaria in confronto dell'accettante.

Rigettandosi dalla stessa Corte il secondo motivo di ricorso, rimaneva affermato questo principio: La forza di esecuzione attribuita alla cambiale riguarda la sostanza della obbligazione, non già la forma degli atti per la esecuzione dell'azione relativa.

Il primo motivo del ricorso era fondato sulla viola-

tutti gli elementi caratteristici dell'effetto cambiario italiano e pagabile pure in Italia, bisogna tenere presente l'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile. Ivi è detto che la sostanza e gli effetti delle obbligazioni, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, si reputano regolati dalla loro legge nazionale, salva la dimostrazione di una diversa volontà.

E, se i contraenti stranieri non appartengono alla medesima nazione, la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti.

Con questa disposizione si regola quella parte del diritto privato che appallesi *volontaria*, in quanto che si rispetta la *volontà* dei contraenti. Ma nel caso che le parti contraenti non avessero manifestato in modo espresso la loro volontà sul fatto della legge, da cui dovrebbe essere regolata la loro convenzione, si ricorre alla *presunzione;* se le parti appartengono a Stati diversi, la presunzione più logica è che esse siansi sottoposte alla legge del luogo, in cui il loro contratto è stato fatto; e, se le parti appartengono a cittadini di un medesimo Stato, allora la presunzione più logica è che esse abbiano inteso sottomettersi alla legge loro nazionale.

Or bene, vale questo criterio per le contrat-

---

zione del combinato disposto dall'art. 58 del cod. di comm. ital. e dell'art. 123 del cod. di comm. franc., e la falsa applicazione dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del cod. civ. e degli art. 90 e 95 del codice di proc. civ., e 264 del codice di comm. franc. e degli art. 109 del detto cod. e 324 del cod. di procedura francese, e la falsa applicazione dell'art. 324 del codice di commercio italiano.

tazioni commerciali? Sì certo, e non vi sarebbe motivo a dubitarne. È vero che un dubbio sarebbesi potuto avvalorare dalla circostanza delle tendenze cosmopolite del commercio, le quali accordano minore considerazione alla nazionalità dei contraenti, che al dominio dei sistemi consuetudinari delle piazze, in cui si conchiudono i negozi mercantili. Ma è pure da considerarsi che, se il commercio vive di libertà, non vi è ragione per non lasciare sovrana l'intenzione delle parti anche nelle contrattazioni commerciali; e si rispetta la volontà espressa, e, quando la manifestazione non ebbe luogo, si ricorre alla presunzione e si ritiene che, nel silenzio delle parti, esse, se sono straniere appartenenti ad una sola nazione, abbiano inteso riferirsi alla comune loro legge nazionale.

Questa è la portata della disposizione dell'art. 58 del codice di commercio « *salvo in ogni caso l'eccezione stabilita nell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale* ».

E questo criterio vale per le contrattazioni cambiarie (1).

(1) È da tener presente la storia della redazione dell'art. 58 del cod. di comm. La disposizione del citato articolo, nella forma con cui esso venne la prima volta redatto dalla Commissione compilatrice del codice, riguardava soltanto *le cambiali ed ogni dichiarazione ed obbligazione cambiaria*. Fu nel corso della discussione svoltasi nel seno della Commissione medesima, che si vide la necessità di allargarne la portata, e si considerò non doversi limitare siffatta norma alle sole cambiali a titoli trasmessibili per girata, ma potersi convenientemente estendere *a tutte le obbligazioni commerciali* (Verbali della Commissione, 1869, n. 448).

Se le parti sono cittadini italiani e contrattano all'estero, si presume che siansi attenute alla legge italiana; sicchè deve questa applicarsi. E, se nel luogo della conchiusione del contratto cambiario la legge non ammette la *esecuzione parata*, questa la si deve ritenere applicabile, per il solo motivo che la legge italiana la prescrive.

20. Addimandasi azione di regresso l'azione che ha il possessore legittimo di una cambiale protestata e del protesto di rivolgersi ai coobbligati cambiari pel rimborso della somma di danaro stata a lui rifiutata, nel dì della scadenza, dal trattario e dall'accettante, o da persona indicata al bisogno.

Condizione principalmente essenziale all'esercizio di un'azione di regresso è (oltre alla esistenza del protesto) il rispetto rigoroso dei termini.

Il legislatore fissa i termini; esso, a giusta ragione, adotta un criterio quando trattasi di cambiale creata in Italia e pagabile nella cerchia *del legale territorio nazionale*, ed un altro criterio quando trattasi di cambiale tratta od emessa nel regno e pagabile in paese estero. La differenza sta che nella prima ipotesi i termini sono più brevi e nella seconda più lunghi (1). Per le cambiali create in Italia e pa-

---

(1) Cod. di comm., art. 320: « L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 307.

« Quando il luogo, in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello, in cui la cambiale era pagabile, facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è

gabili in paese estero, i termini variano secondo che varia la distanza tra il territorio italiano ed il paese estero in parola.

Queste varietà di termini sono esplicitamente indicate secondo i criteri seguenti:

Quando la cambiale è tratta od emessa nel regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel regno dev'essere esercitata nel termine:

a) Di sessanta giorni, se è pagabile in Europa, eccetto l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata.

b) Di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste su gli Oceani Artico ed Antartico.

c) Di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza, colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare (1).

---

eguale a quello stabilito per la comparazione nei n. 4 e 5 dell'art. 148 del cod. pr. civ. Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terra ferma e pagabili nelle isole del Regno o tratte ed emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima ».

L'art. 320 fissa dunque i termini nella ipotesi di cambiale creata in Italia e pagabile pure in Italia.

(1) Cod. comm., art. 321.

Il testo dell'art. 321 del cod. di comm. vigente è notevolmente diverso da quello del corrispondente art. 252

Una osservazione dobbiamo fare a riguardo del caso dello scoppio della guerra marittima. La disposizione sancita dalla legge devesi applicare anche nel caso, in cui la guerra marittima venisse a scoppiare mentre decorre il

---

del cod. di comm. del 1865 e da quello dell'art. 320 del progetto approvato dal Parlamento.

I motivi sono esposti nella Relazione al re da parte del ministro Zanardelli; giova riportare la relazione suddetta:

« Quanto adunque al termine per l'azione di regresso cambiario, se assai opportunamente il nuovo codice ha abbreviato i termini stabiliti in quello del 1865, risultando essi troppo lunghi di fronte alla estensione delle comunicazioni terrestri e marittime ed alla maggior frequenza e rapidità loro, anche i nuovi termini adottati non erano pienamente proporzionati al tempo che è necessario all'esercizio delle azioni giudiziarie secondo i diversi luoghi.

« Imperocchè, essendosi stabilito il termine di 60 giorni per tutta l'Europa indistintamente, e fuori d'Europa soltanto per le coste dell'Asia e dell'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez e dal mar Rosso; di 120 giorni per le altre piazze dell'Asia e dell'Africa e per quelle dell' America sui versanti del Pacifico di 240 giorni in tutti gli altri casi, ne derivano parecchie ineguaglianze.

« Se infatti 60 giorni sono più che sufficienti per comunicare con qualunque punto dell'Europa continentale e colla maggior parte delle sue isole, con taluna di queste però le comunicazioni non sono possibili che durante una sola parte dell'anno.

« Dall'altro canto, stabiliti 60 giorni per le coste marittime dell'Asia e dell'Africa bagnate dai mari suindicati, non era conveniente di raddoppiarlo per le piazze situate a brevissima distanza dalle coste stesse, facendo corrispondere ad una maggiore distanza di poche ore un maggior termine di 2 mesi.

« Così pure non eravi ragione di assegnare 4 mesi per piazze dei versanti del Pacifico e 8 mesi per quelle dei versanti dell'Atlantico, mentre per quest'ultimo il codice

termine per l'azione di regresso. E con questa osservazione intendiamo dileguare il dubbio, che può sorgere a riguardo, nella interpretazione dell'art. 321 (in fine) del codice di commercio. Potrebbe, in altri termini, sorgere il

---

vigente stabilisce con maggior fondamento un termine più breve.

« E neppure corrispondeva alla nozione delle distanze il richiedere 8 mesi per i porti dell'Austria, coi quali le comunicazioni non sono più difficili e tarde di quelle che non lo siano coi porti della Cina e del Giappone, e 4 soltanto per le piazze anche più interne dell'Asia, dell'Africa e degli estremi punti del versante americano del Pacifico, dappoichè per alcune di queste piazze, situate più addentro e sfornite di regolari mezzi di comunicazione, questo termine di 4 mesi sarebbe stato angusto, mentre non lo è adottandolo per le coste dell'Oceania. Si credette pertanto di mettere questi termini in armonia fra loro, procurando colle modificazioni introdotte nel testo definitivo, di proporzionarli meglio alle distanze sulla base del tempo che occorre, secondo le informazioni assunte dalla direzione generale delle poste, per corrispondere fra l'Italia e le diverse piazze mercantili dell'estero, così terrestri come marittime, tenendo conto della maggiore o minore frequenza dei mezzi di comunicazione.

« Conseguentemente, dal gruppo dei paesi per i quali il termine entro cui deve esercitarsi l'azione di regresso è fissato a due mesi, si esclusero l'Islanda e le isole Feroe, poichè durante parecchi mesi dell'anno è interrotta qualsiasi comunicazione con quelle regioni artiche; e per contro vi furono inchiuse tutte quelle piazze interne che siano collegate mediante strada ferrata ad una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa, sul Mediterraneo, sul canale di Suez, sul mar Rosso o sul mar Nero.

« Per le stesse ragioni nel secondo gruppo, comprendente le contrade per le quali il termine è fissato a 4 mesi, furono inchiuse le piazze marittime dell'Oceania e quelle interne ad esse congiunte per strada ferrata, e ne furono tolte le interne città dell'Asia, dell'Africa e

dubbio, se scoppiando una guerra mentre decorre il termine, si dovesse raddoppiare soltanto il residuo del termine non ancora decorso, ovvero tutto intero il termine assegnato dalla legge e conseguentemente anche la parte già decorsa. Ma noi riteniamo che debbasi raddoppiare tutto quanto il termine stabilito dalla legge, imperocchè non possiamo noi, interpreti, assumerci il còmpito di distinguere quando la legge non distingue.

21. Ecco un quesito molto importante dal punto di vista della pratica. Tutta la tesi dipende dal vedere ed accertare se per la girata debbasi applicare la legge italiana, ovvero la legge straniera.

Or bene, noi abbiamo di già esaminato siffatto quesito: noi abbiamo di già affermato che, essendo la girata un contratto cambiario autonomo ed indipendente, deve applicarsi la legge italiana ai rapporti tra girante e giratario, qualora la girata avesse avuto luogo in Italia. Dunque, anche per il termine deve applicarsi la legge italiana.

L'una tesi è in tal modo immediatamente connessa con l'altra. Tanto è ciò vero che, qualora le questioni si sono presentate dinanzi al magistrato, esso, se ha errato nel decidere l'una, ha pure errato nel decidere l'altra (1).

---

dell'America, che non siano collegate per strada ferrata a qualche porto sulla costa. Per tutte queste ultime piazze e per le altre non comprese in alcuno dei due gruppi suindicati rimane immutato il termine massimo di 8 mesi, ch'è reputato sufficiente, anche da altre legislazioni, per comunicare colle piazze di commercio più remote ».

(1) Ciò è veramente appunto nella causa di già riferita tra la ditta fratelli S. e la ditta fratelli R. dinanzi al tribunale di Livorno ed alla Corte di cassazione di Fi-

Il codice fa la ipotesi che si agisca di fronte ai coobbligati *residenti nel regno*; nulla dice *per quelli residenti all'estero*.

Da questo silenzio si deduce che *per quelli residenti all'estero*, il portatore della cambiale dovrebbe esercitare l'azione di regresso nel termine fissato dalla loro legge nazionale.

Una ipotesi che ha un riscontro frequente in ciò che si verifica nella pratica è quella concernente la cambiale che, emessa e negoziata all'estero, venne accettata in Italia. Si domanda se l'accettante trovisi obbligato secondo la legge italiana e debba subire l'azione cambiaria, emessa dalla stessa legislazione italiana. Rispondiamo affermativamente. Questa soluzione del quesito dipende dalla efficienza

renze. Il tribunale di Livorno ammise che si dovesse applicare il codice egiziano e non quello italiano. E, come conseguenza di questo errore, ne derivò anche l'erroneo giudizio, che i fratelli S. dovessero ritenersi decaduti dall'azione cambiaria contro i fratelli R. per non avere esercitato l'azione di regresso nel termine di 15 giorni dalla data del protesto indicato nell'articolo 172 del codice egiziano. Per contrario, il tribunale, se avesse tenuto presenti le disposizioni del cod. ital. più veramente applicabile, avrebbe dovuto riconoscere che, non trattandosi di azione esercitata nel Regno in dipendenza di cambiale nel Regno, il termine non sarebbe stato quello segnato dall'art. 320 in giorni 15, ma piuttosto il termine più lungo di giorni 60 indicato dall'art. 321, trattandosi di regresso esercitato nel Regno, nei rapporti fra obbligati nel Regno, in virtù della girata quivi fatta di effetto cambiario pagabile all'estero. Ma la Corte di cassazione di Firenze, ammettendo che per il contratto cambiario della girata si dovesse applicare la legge italiana, ammise per conseguenza che il termine per l'esercizio dell'azione di regresso è in tal caso quello dell'art. 321 e non quello dell'art. 320 del cod. di comm. vigente in Italia.

particolare dell'accettazione di fronte alle speciali figure della emissione e delle diverse negoziazioni consecutive.

L'accettazione è un atto autonomo, distinto dalla emissione e dalla negoziazione. Ciascuno di questi atti è stato originato mediante operazioni particolari, l'una indipendente dall'altra, sebbene coordinate tutte e raggruppate intorno ad un unico e stesso titolo. Ogni obbligazione derivante da ciascuno dei suddetti atti ha una esistenza propria. La circostanza che queste diverse obbligazioni scaturiscono dagli atti analoghi compiutisi sul medesimo titolo serve a dare ad esso titolo una maggiore sicurezza nella realizzazione della valuta, atteso la solidarietà fra tutti i firmatari. Ciascuno di loro si è giuridicamente impegnato per conto proprio; il solo vincolo che li stringe consiste nella responsabilità assunta circa il pagamento. Ciascuna operazione si è originata in momenti diversi. Sicchè nel caso della cambiale tratta da piazza a piazza, le operazioni si devono esaminare dal punto di vista della località in cui si sono compiute. Avvenuta la emissione in un paese, certamente gli effetti di essa si sono prodotti secondo la legge ivi imperante; l'accettazione è ancora un di là da venire. Sin dal suo primo stadio, cioè appena viene tratta, la cambiale è di già un titolo esistente di per sè, suscettivo di negoziazione; di modo che il traente può avvalersi di detto titolo per realizzarlo, girandolo. Così si sostituisce una obbligazione dal traente a favore del giratario, indipendentemente dall'accettazione. L'effetto della girata è il trasferimento della proprietà della cambiale e di tutti i diritti ad essa inerenti. I giranti sono solidalmente responsabili dell'accettazione (cod. di comm. ital., art. 256).

Or bene, i giranti non potrebbero divenire responsabili dell'accettazione senza la facoltà di potersi girare la cambiale, prima che avvenga l'accettazione. E quando l'accettazione sia avvenuta, il traente cessa di essere debitore principale e riveste la qualità di coobbligato solidale. L'accettante poi diventa debitore principale così del traente come del possessore. Facciasi per poco la ipotesi che l'accettante si rifiuti al pagamento, ed allora rimane sempre il traente quale debitore principale verso il giratario. E se i giranti siano più, allora si trovano tutti ad essere condebitori solidali verso il possessore della cambiale. Da questa rassegna delle fasi per cui la cambiale passa, si desume che l'accettazione non è un atto completivo del titolo cambiario, ma è invece un atto che esiste di per sè. L'accettazione, pure facendo raggiungere lo scopo del pagamento, non può dirsi che serva ad integrare la tratta. Il titolo già esisteva quando venne emesso, e la sua esistenza si affermò sotto il regime della legge imperante nel paese della emissione. Conseguentemente, a valutare se la emissione su espletata in tutta regola, devesi consultare la legge imperante in quella data piazza in cui la emissione avvenne. Corrispondentemente, la regolarità dell'accettazione devesi valutare alla stregua della legge imperante nella piazza, in cui la cambiale fu accettata.

In concreto una cambiale tratta in territorio inglese, in cui non siasi espressa la parola *cambiale* e che manchi perfino della data, deve ritenersi valida in Italia; ed analogamente l'accettazione di detta cambiale avvenuta in Italia con la espressione *accetto* e con l'apposizione della propria firma da parte del soscrittore

deve ritenersi accettata di fronte alla legge italiana. Conseguentemente, l'accettante di detta cambiale non potrebbe rifiutarsi al pagamento, adducendo che quel titolo venne emesso secondo le regole della legge italiana, ed a giustificare il suo rifiuto non potrebbe il suddetto accettante aggiungere essere non valida la sua accettazione. Egli, per contrario, è tenuto al pagamento per il solo fatto di avere accettato in Italia, uniformemente alla legge italiana, una cambiale di già emessa in Inghilterra, uniformemente alla legge inglese. L'azione cambiaria è dunque ammessibile contro l'accettante nella indicata condizione.

Il quesito riguardante l'applicabilità dell'azione cambiaria riconosciuta dal codice di commercio italiano relativamente all'accettazione in Italia di una cambiale emessa e negoziata all'estero, si è dibattuto nel campo della giurisprudenza. E ciò a riguardo di cambiali emesse e negoziate in Inghilterra.

Il tribunale di Napoli, con sentenza del 23 febbraio 1891, ammetteva che l'accettazione si dovesse considerare come un atto completivo della emissione, e ne deduceva la conseguenza che la regolarità di una cambiale tratta in Inghilterra ed accettata in Italia dovesse esaminarsi alla stregua della legge italiana; e, nella specie, riconosceva legittimo il rifiuto al pagamento opposto dall'accettante in Italia, appunto perchè sul titolo mancavano i requisiti richiesti dal codice di commercio italiano (1).

---

(1) Il caso presentatosi era il seguente:

Un commerciante di Napoli, M. M., aveva acquistato dalla Casa G. W. I. di Cardiff un carico di carbone da vapore; e la Casa venditrice gli faceva accettare due

Questa decisione venne riformata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 11 mag-

lettere di cambio tratte da Cardiff in data 17 settembre 1890, la prima di sterline 500 e la seconda di sterline 397 e 6 scellini, pagabili in Londra presso il banchiere T. a novanta giorni dalla loro data. Scadute e protestate le dette lettere di cambio, il signor E. H., quale terzo possessore delle medesime, precettava il negoziante di Napoli M. pel pagamento. Questi, già accettante, si oppose al precetto, deducendo: 1.° essere il signor. E. H. carente di diritto e di azione e non legittimo possessore delle cambiali tratte, le quali si erano protestate sulla istanza della Banca provinciale d'Inghilterra; 2.° essere le dette cambiali emesse in territorio straniero, e non contenere i requisiti richiesti dalle leggi italiane per considerarsi titoli validi ed esecutivi; 3.° ed infine, in ogni caso, e qualora esso E. H. fosse procuratore della Ditta venditrice, le due tratte sarebbero state accettate per un corrispettivo in carbone, che in parte non si era voluto ricevere nel porto di Napoli e che all'obbietto pendeva giudizio contro la Ditta venditrice.

Lo stesso accettante signor M. citava quindi esso H. alla udienza degl'incidenti del presidente per sentirsi, ai termini dell'art. 323 del cod. di commercio, sospendere la esecuzione del precetto notificato e rinviarsi la cognizione della causa al tribunale. Il presidente, sulla considerazione che l'accettante sig. M. ammetteva di avere ricevuto in parte la merce e che quindi era giusto che avesse pagato l'equivalente, con ordinanza del 5 gennaio 1891, ordinò che il precetto si fosse eseguito per la sola metà delle somme indicate nelle due cambiali, e pel dippiù della somma a ripetersi rinviò le parti al tribunale per la risoluzione dell'incidente in merito. Avverso cotesta ordinanza si gravarono ambedue le parti contendenti. Il tribunale, con sentenza del 23 febbraio 1891, riunite le due cause, dispose come segue: *a*) respinse le opposizioni prodotte da esso H. avverso l'ordinanza presidenziale del 5 gennaio 1891; *b*) accolse invece quelle proposte dall'accettante M. M. e dichiarò nullo il precetto notificato nel 31 dicembre 1890 sulla istanza

gio 1891 (1). La Corte d'appello cominciò col richiamare il principio secondo cui le diverse operazioni cambiarie (e nella specie la emissione e l'accettazione) producono obbligazioni autonome. La Corte ne tirò la conseguenza che le cambiali in controversia, essendo state tratte in Inghilterra ed accettate in Italia e quindi esplicate le contrattazioni cambiarie in luoghi e tempi diversi, dovessero le stesse, in quanto alla forma ed ai requisiti essenziali, essere regolate dalle rispettive leggi nazionali dei luoghi ove ciascuna di esse venne emessa;

---

di esso H, che condannò alla restituzione della somma esatta di L. 1,150,000 ed ai danni-interessi da liquidarsi in sede separata.

(1) Avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 23 febbraio 1891 appellarono in principale lo H e per incidente l'accettante M. Si domandava dall'appellante principale che fosse revocata la sentenza appellata con l'ordinanza presidenziale del 5 gennaio 1891 ed ordinato che il precetto apposto avesse la sua esecuzione. Si chiedeva invece dall'appellante per incidente, che, laddove la Corte non ritenesse la nullità del precetto, per le ragioni del tribunale, dichiarasse sempre la detta nullità, per non essere il signor H. terzo possessore dei titoli in controversia; ed in ogni caso ammettesse esso appellante M. a provare per titoli e testimoni che lo H. era un semplice prestanome della Casa G. W. J., ed agiva per concerto con essa interceduta in danno di M. In questi termini la causa si presentava dinanzi la Corte di appello.

La Corte, avendo assodato che l'accettazione, nella specie, erasi fatta secondo le formalità richieste dalla legge italiana, ritenne essere l'accettante M. soggetto all'azione cambiaria, dalla stessa legge italiana stabilita; e, fra gli altri provvedimenti emessi, ordinava che il precetto fatto intimare da esso H. con atto del 21 dicembre 1890 si eseguisse contro l'accettante M. M., previa una determinata cauzione.

chè, siccome le cambiali in controversia erano state tratte in Inghilterra ed ivi girate, e, siccome nel periodo della loro emissione già costituivano titoli commerciali negoziabili, esse dovevano essere regolate dalle leggi inglesi; e così pure l'accettazione, essendo sorta in Italia, doveva essere regolata dalla legge italiana. In mezzo alle opposte correnti dibattutesi al riguardo, merita approvazione la teoria sostenuta dalla Corte d'appello nella specie (1).

(1) Questa medesima opinione noi abbiamo formulato in apposita nota, riportando integralmente la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 11 maggio 1891 (Contuzzi, *La giurisprudenza internazionale,* 1893, p. 151).
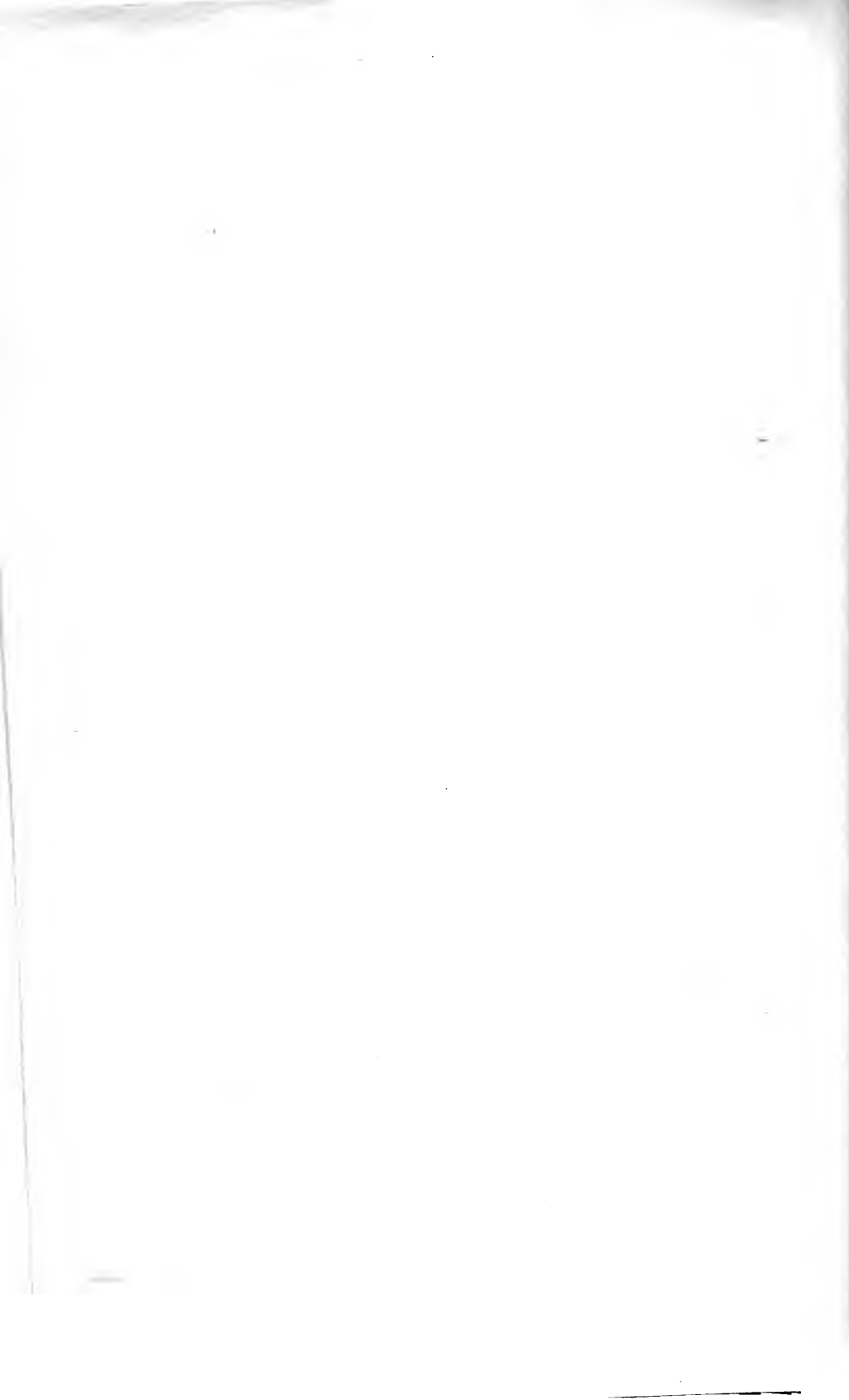
Opera dello stesso Autore:

IL

CODICE CIVILE

NEI RAPPORTI DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

VOLUME PRIMO

Gli altri volumi in corso di stampa

NAPOLI.